

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVIII

BARI, 12 APRILE 2017

n. 44



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 11 aprile 2017, n. 10

“DETERMINAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI PER L’AUTORIZZAZIONE E L’ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PER LA PREVENZIONE, LA CURA, LA RIABILITAZIONE E L’ASSISTENZA A PERSONE CON PROBLEMI DI USO, ABUSO O DIPENDENZA DA SOSTANZE O COMUNQUE AFFETTE DA UNA DIPENDENZA PATOLOGICA. FABBISOGNO”..... 18562

REGOLAMENTO REGIONALE 11 aprile 2017, n. 11

“Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale” ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 37/2011...... 18586

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 11 aprile 2017, n. 10

“DETERMINAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI PER L’AUTORIZZAZIONE E L’ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PER LA PREVENZIONE, LA CURA, LA RIABILITAZIONE E L’ASSISTENZA A PERSONE CON PROBLEMI DI USO, ABUSO O DIPENDENZA DA SOSTANZE O COMUNQUE AFFETTE DA UNA DIPENDENZA PATOLOGICA. FABBISOGNO”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 356 del 21 marzo 2017 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**Art. 1****Sistema dei servizi per le dipendenze patologiche.**

1. Nell’ambito delle finalità complessive del Servizio Sanitario Regionale, la Regione Puglia riconosce la necessità di regolamentare e sostenere lo specifico sistema di interventi e servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Tale sistema è fondato sui Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche istituiti in ciascuna Azienda Sanitaria Locale a cui afferiscono tutti i Servizi per le Dipendenze della medesima A.S.L., nonché le strutture ed i servizi autorizzati e accreditati secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. La Regione Puglia coordina e promuove lo sviluppo del sistema di cui al comma 1, in particolare per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - offerta di tutte le prestazioni terapeutiche e assistenziali riconosciute valide ai fini del trattamento della persona affetta da qualsiasi forma di dipendenza patologica;
 - prevenzione di qualsiasi forma di dipendenza patologica e della mortalità e della morbosità ad esse legate;
 - raccolta degli elementi informativi (di base e specifici) necessari per la definizione epidemiologica della entità e caratteristiche del problema;
 - adeguata formazione del personale in servizio e aggiornamento permanente dello stesso;
 - valutazione periodica dei risultati terapeutici e del conseguimento degli obiettivi assistenziali;
 - collaborazione con le altre istituzioni coinvolte nella strategia complessiva di contrasto delle

problematiche connesse alle dipendenze patologiche.

3. Il sistema di interventi e servizi di cui al comma 1 opera secondo la metodologia bio-psico-sociale, in riferimento alle evidenze scientifiche più avanzate e con l'obiettivo di fornire le risposte più adeguate ai bisogni dell'utente.
4. Il Comitato Tecnico Regionale sulle dipendenze patologiche di cui alla DGR n. 2419/2011 è integrato dalle Rappresentanze delle Società Scientifiche che si occupano di dipendenze presenti sul territorio regionale.

Art. 2

Obiettivi e finalità.

1. Gli enti e le associazioni che effettuano attività di prevenzione, cura e riabilitazione finalizzate alla protezione e ripristino della salute delle persone relativamente alle dipendenze patologiche, cooperano al raggiungimento degli obiettivi dello Stato e della Regione, in particolare del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nell'ottica della integrazione sociosanitaria e interistituzionale dei servizi, della pari dignità e della valorizzazione delle specifiche capacità d'intervento, delle potenzialità aggiuntive e delle specificità del privato sociale e dell'auto-aiuto.
2. La Regione Puglia promuove lo sviluppo e salvaguarda l'autonomia e favorisce l'apporto originale dei medesimi attraverso la partecipazione, nelle forme stabilite dalla normativa nazionale e regionale, alla programmazione, alla progettazione, alla verifica ed alla valutazione dei risultati.

Art. 3

Aree e tipologie delle strutture e dei servizi.

1. I servizi offerti dai soggetti gestori devono essere organizzati tenendo conto delle seguenti aree di prestazione nelle quali sono ricomprese le strutture e i servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica:

Area pedagogica-riabilitativa:

- Struttura pedagogico riabilitativa residenziale o semiresidenziale, con min. 8 e max 30 p.l.

Area terapeutica-riabilitativa

- Struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale con min. 8 e max 30 p.l.

Area specialistica residenziale e semiresidenziale:

- Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica con min. 8 e max 12 p.l.
- Struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso con figli minori o in gestazione con min. 10 e max 16 p.l.

- Struttura specialistica residenziale per particolari tipologie di persone dipendenti (anche senza sostanze) con min. 8 e max 16 p.l.
- Struttura residenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centri Crisi) con min. 10 e max 20 p.l.
- Struttura intermedia residenziale o semiresidenziale a bassa soglia d'accesso con min. 8 e max 20 p.l.

Area Multidisciplinare Integrata

- Servizi di Unità di Strada;
- Servizi relativi a programmi di rete sociosanitari.

PARTE PRIMA

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio

Art. 4

Requisiti soggettivi.

1. Ai fini della richiesta dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali (operanti in regime di ricovero per l'intero arco delle 24 ore giornaliere) e semiresidenziali (operanti per almeno 5 giorni alla settimana per almeno 8 ore al giorno), il soggetto richiedente deve essere in possesso di una delle seguenti caratteristiche:
 - a. della personalità giuridica di diritto pubblico o privato, ente o società con finalità commerciali, in regola con le norme vigenti;
 - b. della qualifica di ONLUS ai sensi del D.Lgs. n° 460 del 04/12/1997, o delle qualifiche equiparate, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del medesimo decreto, in regola con le norme vigenti;
 - c. di una delle qualifiche previste dalla normativa vigente in materia di enti senza fini di lucro di diritto privato.
2. L'autorizzazione all'esercizio è necessaria anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti o programmi che prevedano l'esecuzione di attività o prestazioni contemplate dal presente regolamento.

Art. 5

Requisiti strutturali.

1. Gli immobili devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, infortunistica e di prevenzione incendi. Le strutture devono garantire i seguenti requisiti minimi necessari per l'esercizio delle specifiche attività e che costituiscono elementi di valutazione. In particolare:

A) le strutture residenziali con capacità ricettiva minimo di otto posti e fino ad un massimo di trenta, salvo se diversamente disciplinato dal presente regolamento, devono garantire i seguenti requisiti minimi:

- camere da letto 1 posto-letto con superficie minima da 9 mq.; da 2 posti-letto con una superficie minima da 14 mq; da 4, 5 o 6 posti-letto con una superficie minima di 6 mq. per persona con illuminazione ed areazione naturale e adeguato oscuramento;
- un servizio igienico ogni quattro ospiti o frazione di quattro;
- locali per pranzo e soggiorno adeguato al numero dei posti-letto;
- locali per cucina e dispensa adeguati al numero dei posti-letto, salvo il ricorso a servizi esterni di catering per la preparazione e somministrazione dei pasti;
- locali e spazi interni ed esterni per attività riabilitative e di socializzazione;
- locali per operatori;
- deve essere garantita una superficie minima complessiva di 30 mq. per ciascun posto autorizzato.

B) le strutture semiresidenziali devono garantire gli spazi di cui al comma precedente, con un fattore di correzione in riduzione del venti per cento e possono essere prive delle camere da letto; devono altresì garantire un servizio igienico completo ogni 8 utenti.

2. Le strutture riabilitative residenziali e semiresidenziali possono essere articolate in moduli secondo quanto prescritto dal successivo art. 17, e, comunque, con una capacità ricettiva non superiore ai 45 posti.
3. Tutti i locali dovranno essere adeguatamente arredati, favorendo anche la personalizzazione dello spazio fisico, compatibilmente con il progetto riabilitativo. In particolare la qualità e la quantità degli arredi devono essere conformi a quanto in uso nelle civili abitazioni; gli arredi devono permettere una buona funzionalità d'uso e buone condizioni di vivibilità.
4. Tutte le strutture residenziali e semiresidenziali dovranno inoltre garantire le seguenti ulteriori caratteristiche:
 - nel caso si abbia la presenza di 1 o più persone con disabilità motorie, nella stanza tali misure andranno maggiorate in ragione di 2 metri quadri per ogni posto letto occupato da persona con disabilità motorie.
 - nel caso sia prevista la presenza di soggetti minori in trattamento devono essere disponibili stanze da letto e locali ad essi riservati;
 - i servizi igienici per gli utenti devono avere dotazioni complete e funzionanti (tutti i servizi devono essere dotati di wc, lavabo, bidet e vasca da bagno o piatto doccia con erogazione garantita di acqua calda);
 - inoltre, un servizio igienico deve essere riservato agli operatori;
 - lavanderia e guardaroba devono essere adeguati al numero degli ospiti, salvo l'affidamento del servizio di lavanderia all'esterno.

Art. 6

Requisiti funzionali.

1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio l'Ente richiedente deve anche presentare una chiara descrizione del programma comprensivo delle prestazioni svolte ed un regolamento interno, agli atti della struttura, e dei quali deve essere fornita copia ed adeguata informazione agli utenti.
2. L'organizzazione interna deve essere svolta in conformità al programma e al regolamento e, oltre al rispetto delle leggi, deve prevedere l'esclusione di ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali della persona, della privacy e la volontarietà dell'accesso e della permanenza.
3. Il programma, fatta salva la specificità clinica del percorso riabilitativo e l'autonomia decisionale dell'Ente Gestore, deve tener conto delle possibili integrazioni definite in collaborazione con il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche per le indicazioni relative alla individualizzazione del progetto terapeutico. Esso deve esplicitare:
 - i principi ispiratori e la metodologia degli interventi, la definizione delle fasi, degli obiettivi e dei tempi complessivi di svolgimento, le modalità di relazione con i familiari, la descrizione degli interventi (di tipo medico, psicologico, educativo, lavorativo, sociale) intesi a promuovere uno stato di maturità e di autonomia, le modalità di utilizzo del personale e delle attrezzature, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli utenti e della sicurezza degli operatori;
 - la tipologia delle persone alle quali si indirizza l'intervento, con particolare riguardo a quelle con caratteristiche specifiche (es.: minori, soggetti sottoposti a misure alternative alla carcerazione o agli arresti domiciliari o altre tipologie di soggetti che necessitano di una diversificazione e specificità all'interno del progetto, ecc.);
 - le modalità di valutazione e verifica degli interventi.
4. Il regolamento interno deve:
 - prevedere, per ogni attività proposta, il consenso libero ed informato;
 - descrivere i diritti e gli obblighi che l'utente assume con l'accettazione del programma di assistenza che deve essere espressamente assentito, le regole di vita comunitaria, con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti, al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane ed alla tutela degli aspetti igienico-sanitari;
 - nel caso in cui il soggetto sia minorenne, il suo assenso deve essere convalidato da chi esercita la potestà parentale;
 - descrivere le regole di vita comunitaria, con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti ed al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane (cucina, pulizia, lavanderia, ecc.).
5. In ogni unità operativa deve essere istituito e tenuto aggiornato, per gli eventuali controlli richiesti, un registro giornaliero degli utenti, nel quale vanno annotate le assenze temporanee con la relativa motivazione.
6. Gli Enti Gestori devono inoltre prevedere per l'esercizio delle proprie attività:
 - la copertura assicurativa, secondo le norme vigenti e la tipologia delle prestazioni e delle attività svolte, dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli ospiti, dal personale e dai volontari;
 - l'utilizzo di una cartella personale degli utenti, i cui dati devono essere tenuti e trattati nel rispetto delle norme vigenti, che, deve essere accessibile agli operatori del DDP competente.

Art. 7
Personale.

1. Le strutture residenziali e semiresidenziali che svolgono le attività di cui all'art. 3 devono essere dotati di personale idoneo, in numero adeguato al programma svolto e comunque non inferiore a due unità oltre al responsabile sanitario.
2. Per ogni struttura deve essere identificato, a cura dell'ente gestore, un responsabile sanitario, responsabile anche del programma riabilitativo della struttura, a tempo pieno, dotato di titolo di studio accademico in medicina o psicologia.
3. Il responsabile del programma riabilitativo della struttura deve essere affiancato da ulteriori operatori che devono possedere, in base alle caratteristiche del programma terapeutico-riabilitativo, una delle seguenti qualifiche professionali: medico, psicologo, assistente sociale, sociologo, educatore professionale, infermiere professionale, operatore socio-sanitario.
4. Per ogni struttura operativa che intende accedere esclusivamente all'autorizzazione all'esercizio, il numero complessivo di personale impegnato non deve essere inferiore a una unità a tempo pieno per ogni dieci utenti, posto che per unità a tempo pieno possa intendersi anche l'impiego di più soggetti in regime di part-time. Qualora il responsabile di programma sia condiviso da più sedi di servizio, deve essere identificato, tra gli operatori della sede, un responsabile, dotato di una delle seguenti qualifiche: medico, psicologo, assistente sociale, sociologo, educatore professionale, infermiere professionale
5. In ogni caso deve essere garantita la presenza continuativa di personale di supporto (anche volontari e/o privi di specifici titoli di studio), in misura di almeno 2 unità a tempo pieno, posto che per tempo pieno possa intendersi anche l'impiego di più soggetti in regime di part-time, in grado di allertare il personale qualificato reperibile, per garantire la continuità della presenza anche negli orari notturni o nei momenti in cui non sono previste attività terapeutiche e/o riabilitative.
6. Il personale minimo previsto per ciascuna struttura deve avere con l'Ente Gestore un rapporto di lavoro retribuito, secondo le diverse modalità previste dalle normative vigenti e, nel caso di lavoro subordinato, nel rispetto dei contratti di lavoro delle rispettive qualifiche.
7. E' consentito l'impiego, nella dotazione minima prevista, di soggetti dotati di una delle qualifiche previste dal comma 3°, che abbiano completato con esito positivo un programma di riabilitazione, purché esso sia stato concluso da almeno un anno.
8. Limitatamente alle strutture gestite dagli Enti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), può essere assicurato, oltre alla dotazione minima di personale di cui ai commi precedenti, un impegno di tipo volontario, ivi compreso l'espletamento del Servizio Civile, purché sia previsto un impegno settimanale di almeno 18 ore e sia garantito, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato, un impegno continuativo di servizio di almeno un anno.
9. Nelle medesime strutture è altresì ammesso, oltre alla dotazione minima di personale, l'impiego di personale in formazione, a condizione che abbia completato almeno il 50% del programma curricolare e che abbia maturato un'esperienza almeno triennale comprovata da regolare contratto di lavoro in servizi o strutture per le dipendenze patologiche.

10. In ogni caso la presenza del personale, indipendentemente dal rapporto di lavoro, deve essere comprovata con apposita documentazione.
11. Per tutto il personale devono essere previsti, a cura dell'Ente Gestore, ed effettivamente realizzati momenti di lavoro di équipe e programmi periodici di aggiornamento, di norma effettuati congiuntamente alle analoghe iniziative regionali o aziendali per il settore pubblico, di cui sia conservata agli atti della struttura specifica documentazione.

PARTE SECONDA

Requisiti per l'accreditamento istituzionale

Art. 8

Requisiti generali

1. Per accedere all'accreditamento, i soggetti gestori, oltre ad essere in possesso di tutti i requisiti organizzativi e strutturali indicati dalla prima parte del Regolamento devono disporre di una struttura organizzativa in cui:
 - a. è previsto il lavoro in rete con le strutture afferenti al Dipartimento Dipendenze Patologiche (DDP) territorialmente competente;
 - b. si prevede, in accordo con il Ser.T. territorialmente competente, un follow-up sugli esiti del trattamento, a tempi ed intervalli congrui con la storia ed il percorso soggettivo della persona.
 - c. si realizza una documentata attività di miglioramento continuo della qualità del servizio;
 - d. si rende disponibile, a chi ne fosse interessato, il programma che deve essere consegnato all'utente ed al DDP.
2. Inoltre, rispetto al programma di trattamento individualizzato, deve essere assicurata:
 - la verifica periodica;
 - il coinvolgimento dell'utente e di tutti i componenti dell'équipe nelle fasi di definizione e di verifica;
 - la modifica in base all'emergere in itinere di nuovi elementi;
 - le sintesi scritte degli esiti delle verifiche da rendere disponibili ai diversi soggetti coinvolti.
3. Di quanto previsto ai commi 1. e 2. deve essere data specifica evidenza nel programma previsto dall'art. 6, comma 1.
4. Per accedere all'accreditamento, i soggetti gestori devono anche predisporre un documento di sintesi che, compatibilmente con le caratteristiche dell'attività svolta, descriva gli elementi di cui alla sezione A del Regolamento Regionale n° 3 del 13 gennaio 2005 e successive modifiche, relativamente:
 - alla politica (obiettivi ed attività);
 - alla gestione delle risorse umane, strutturali e tecnologiche;
 - alla gestione, valutazione e miglioramento della qualità degli interventi.
5. Fatto salvo quanto normato dai commi 4 e 7 dell'art. 7, deve essere prevista, per quanto riguarda le domeniche e i giorni festivi, la presenza di un operatore inserito in pianta organica per almeno 8 ore il

sabato e per almeno 4 ore la domenica ed i giorni festivi. Per le restanti ore può essere utilizzato ulteriore personale adeguatamente formato, anche volontario, non inserito nella pianta organica salvo la reperibilità di un operatore inserito in pianta organica. Per personale adeguatamente formato si intende personale che abbia seguito un percorso curato eventualmente anche dallo stesso ente gestore di non meno di 50 ore teoriche e di non meno di 100 ore di tirocinio pratico in affiancamento ad operatori dotati dei previsti titoli di studio.

Art. 9

Struttura pedagogica riabilitativa residenziale o semiresidenziale.

1. La struttura pedagogica-riabilitativa ha l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica ed offre ad utenti che hanno caratteristiche di limitata compulsività metodologie di tipo pedagogico con finalità esplicitamente descritte nel programma, con la possibilità di coinvolgimento del nucleo familiare.
2. La struttura pedagogica-riabilitativa, previo accordo con il Ser.T, può prevedere anche l'offerta di moduli di accoglienza per utenti in trattamento farmacologico sostitutivo in via di risoluzione.
3. La struttura pedagogica-riabilitativa si pone come obiettivo centrale di apprendere strategie di comportamento per aumentare le "social skills" e il controllo sul craving anche attraverso la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa.
4. Il programma pedagogico/riabilitativo personalizzato ha una durata non superiore a 30 mesi, fermo restando che è la personalizzazione del programma a determinare la durata del percorso personale del singolo utente.
5. La struttura pedagogica-riabilitativa deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:
 - valutazione psico-sociale, diagnostica multidisciplinare e programmazione individualizzata effettuata in modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei principi di pari dignità e competenza professionale, dal personale del Ser.T e dagli operatori della struttura;
 - attuazione di un programma personalizzato di durata definita dal soggetto gestore in accordo con il Ser.T di riferimento e accettata dall'utente;
 - interventi pedagogici anche basati sull'auto-aiuto, su attività espressivo-ricreative, sul coinvolgimento della sfera familiare, sull'esplorazione del sé, sull'acquisizione di abilità relazionali, ecc.;
 - monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente ed eventuali modifiche ed interventi di miglioramento del programma, ove necessario, sempre in accordo con il Ser.T di riferimento;
 - supporto psicologico, individuale e/o di gruppo, solo se indicato;
 - assistenza medica di base per le problematiche sanitarie che si possono manifestare nel periodo di permanenza nella struttura e per le eventuali terapie farmacologiche;
 - somministrazione pasti;
 - assistenza notturna non specialistica da garantire anche con volontari adeguatamente formati come previsto dal comma 5 dell'art. 7 (solo nelle strutture residenziali).
6. La struttura pedagogica-riabilitativa deve garantire, oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 5 e quelli generali per l'accreditamento di cui all'art. 8, la presenza di un responsabile di programma e l'impiego delle ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, in misura tale da assicu-

rare complessivamente (incluso il responsabile) 3,8 h. sett. per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e 2,4 h. sett. per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali, nonché la presenza di almeno due operatori di supporto, a tempo pieno, nelle strutture residenziali. In base al programma realizzato dal servizio, l'équipe può essere integrata da ulteriori operatori dotati di specifiche competenze (maestri d'arte e animatori).

Art. 10

Struttura terapeutico riabilitativo residenziale o semiresidenziale.

1. La struttura terapeutica-riabilitativa si colloca nella rete dei servizi sanitari per l'attuazione di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti anche in presenza di patologia psichiatrica compensata e gestibile che non abbisogna di management intensivo e specialistico. Gli utenti di tali strutture possono essere sottoposti a trattamenti farmacologici specifici per la loro dipendenza ed i problemi ad essa correlati. Il programma terapeutico e di riabilitazione, se necessario, può essere esteso al nucleo familiare.
2. La struttura terapeutica-riabilitativa si pone come obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica, recuperare l'autonomia, ripristinare la capacità di integrazione sociale, favorire la socializzazione e migliorare la vita di relazione dell'utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa.
3. Il programma terapeutico personalizzato ha una soglia di accesso medio-alta ed ha una durata, di norma, non superiore a 18 mesi ma che potrebbe essere prolungato in funzione del progetto terapeutico riabilitativo concordato con il Sert.
4. La struttura terapeutica-riabilitativa deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:
 - valutazione psico-sociale diagnostica multidisciplinare e programmazione individualizzata effettuata, in modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei principi di pari dignità e competenza professionale, dal personale del Ser.T e dagli operatori della struttura;
 - attuazione di un programma personalizzato di durata definita dal soggetto gestore in accordo con il Ser.T di riferimento e accettato dall'utente;
 - monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente ed eventuali modifiche ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;
 - supporto psicologico, individuale e/o di gruppo, effettuato in maniera continuativa;
 - attività di psicoterapia strutturata, individuale e di gruppo con cadenza adeguata alle necessità;
 - gestione delle problematiche mediche generali adeguata alla tipologia e gravità dei singoli pazienti;
 - somministrazione pasti;
 - assistenza notturna non specialistica da garantire anche con volontari adeguatamente formati come previsto dal comma 5 dell'art. 7 (solo, nelle strutture residenziali).
5. La struttura terapeutica-riabilitativa deve garantire, oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 5 e quelli generali per l'accreditamento di cui all'art. 8, la presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e l'impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, tali da

assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 5 h. settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e 3,5 ore settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali. Il servizio deve inoltre garantire la presenza stabile di uno psicoterapeuta per un minimo di 24 ore a settimana, nonché la presenza di almeno due operatori di supporto, a tempo pieno, nelle strutture residenziali. In base al programma realizzato dal servizio, l'équipe può essere integrata da ulteriori operatori dotati di specifiche competenze (maestri d'arte e animatori).

Art.11

Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbidità psichiatrica (Doppia Diagnosi).

1. La struttura specialistica per comorbidità psichiatrica ha l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica, curando contemporaneamente il concomitante disturbo mentale, di recuperare l'autonomia, di ripristinare la capacità di integrazione sociale, di favorire la socializzazione e di migliorare la vita di relazione dell'utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa, le prescrizioni farmacologiche, secondo un programma concordato tra l'Ente Gestore ed i competenti DDP e Dipartimento Salute Mentale (DSM).
2. La durata del programma di norma di 18 mesi è definita, in base alle condizioni cliniche del soggetto, congiuntamente da operatori del DDP, del DSM e dell'Ente Gestore. In caso di recidiva tossicomana il programma può essere ripetuto. In caso di recidiva psicotica, senza recidiva tossicomana, il soggetto è preso in carico dal DSM per gli interventi del caso, previa programmazione congiunta fra DDP e DSM.
3. La struttura specialistica per comorbidità psichiatrica ha una soglia di accesso alta.
4. In caso di pazienti con dipendenze da sostanza, diagnosticati secondo i criteri del DSM V°, e con disturbo mentale e con psicopatologia grave, per i quali si renda necessario l'inserimento in comunità terapeutica specialistica "doppia diagnosi", entrambi i servizi invianti, Ser.T. e CSM, dovranno dichiarare la fondamentale necessità clinica del ricovero proposto.
5. Il pagamento delle rette d'inserimento nella struttura grava al 50% su entrambi i Dipartimenti.
6. La struttura specialistica per comorbidità psichiatrica ospita di norma da un minimo di 8 ad un massimo di 12 utenti. Oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 5, la struttura specialistica per comorbidità psichiatrica deve inoltre garantire:
 - camere da letto con non più di tre posti limitatamente ai servizi residenziali;
 - un locale ambulatorio/infermeria con attrezzature idonee alla conservazione dei farmaci;
 - una stanza per colloqui individuali e/o terapie di gruppo.
7. La struttura specialistica per comorbidità psichiatrica deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:
 - valutazione psico-sociale diagnostica multidisciplinare e programmazione terapeutica effettuata in modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei principi di pari dignità e competenza professionale, dal personale del Ser.T. e del CSM territorialmente competenti e dell'Ente Gestore;
 - attuazione del programma terapeutico, dettagliatamente descritto e personalizzato rispetto alle

modalità di realizzazione del trattamento, di durata definita congiuntamente dall'Ente gestore, dal Ser.T. e dal CSM ed accettato dall'utente;

- monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente ed eventuali modifiche ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;
- supporto psicologico, individuale e/o di gruppo;
- attività di psicoterapia strutturata, individuale e di gruppo con cadenza adeguata alle necessità, se indicata;
- gestione delle problematiche mediche generali e specialistiche;
- somministrazione pasti;
- assistenza notturna (solo nel residenziale).

8. La struttura specialistica per comorbilità psichiatrica deve garantire la presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e l'impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, tali da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 22 h. settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e 12 h. settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali. Il servizio deve inoltre garantire la presenza in organico delle seguenti ulteriori figure professionali:

- operatore di supporto o animatore: minimo 3 operatori a tempo pieno nelle strutture residenziali e minimo 3 h. settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali;
- Medico psichiatra: minimo 60 minuti settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e 40 minuti per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali;
- Psicoterapeuta: minimo 90 minuti settimanali per ogni posto accreditato e 45 minuti per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali;
- In base al programma realizzato dalla struttura, l'èquipe può essere integrata da ulteriori operatori dotati di specifiche competenze.

9. I DDP e i DSM di ogni ASL provvedono annualmente a definire un budget da gestire interdipartimentalmente, adottando procedure che assicurino una presa in carico congiunta dell'utente e degli oneri relativi ai costi dei servizi e delle prestazioni presso le strutture accreditate di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti con le strutture accreditate sono gestiti esclusivamente dal Ser.T. di riferimento.

10. La struttura specialistica per comorbilità psichiatrica su disposizione del Magistrato accoglie pazienti in doppia diagnosi assoggettati a misura di sicurezza non detentiva.

11. Le funzioni attribuite nel presente articolo al DSM saranno esercitate dalla U.O. "doppia diagnosi", allorché istituite ai sensi dell'art. 6 della LR 26/2006.

Art. 12

Struttura Specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso e/o da comportamenti con figli minori o in gestazione (Madre-Bambino).

1. La struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso con figli minori, o in gestazione, offre programmi di trattamento delle problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti unitamente ad interventi volti al sostegno e consolidamento del ruolo genitoriale.

2. La struttura ha l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica, di recuperare l'autonomia, ripristinare la capacità di relazione sociale, favorire la socializzazione e la vita di relazione dell'utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria ed eventualmente lo svolgimento di una attività lavorativa. Inoltre ha l'obiettivo di effettuare interventi sulla genitorialità e di offrire un ambiente educativo adeguato per il minore che favorisca la socializzazione nei contesti educativi del territorio. Collabora con i servizi sociali territoriali preposti alle funzioni di tutela e vigilanza dell'infanzia e dell'età evolutiva e con le autorità giudiziarie competenti.
3. Il programma ha una soglia di accesso medio-alta e deve avere, in base alle esigenze cliniche della madre e formative del minore, una durata determinata dagli operatori del SerT, della comunità e dei Servizi Sociali del Comune.
4. La struttura specialistica residenziale madre-bambino ospita da 10 a 16 utenti compresi i minori. Oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 5, il servizio deve garantire:
 - camere da letto per un massimo di 2 posti letto, esclusi i figli;
 - arredi ed attrezzature idonee alla cura del minore;
 - locali dedicati alle attività ludiche ed educative dei minori.
5. La struttura specialistica residenziale madre-bambino deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:
 - valutazione psico-sociale diagnostica multidisciplinare e programmazione terapeutica effettuata in modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei principi di pari dignità e competenza professionale, dal personale del Ser.T e dagli operatori della struttura con gli operatori dei Servizi Sociali del Comune;
 - attuazione di un programma terapeutico e/o pedagogico dettagliatamente descritto e personalizzato rispetto agli obiettivi e alle modalità di realizzazione del trattamento; in tale programma dovrà trovare un particolare spazio l'intervento rispetto alla funzione genitoriale, ai rapporti di coppia e con la famiglia di origine; inoltre deve essere ben definita anche l'azione pedagogica e di tutela nei confronti del minore;
 - monitoraggio delle condizioni psicofisiche della madre e del bambino;
 - supporto psicologico, individuale e/o di gruppo della madre e del bambino;
 - attività di psicoterapia strutturata individuale e/o di gruppo per la madre;
 - gestione delle problematiche mediche generali e specialistiche della madre e del bambino;
 - somministrazione pasti;
 - eventuale supporto farmacologico con relativo monitoraggio della madre e del bambino;
 - interventi volti all'apprendimento e al consolidamento del ruolo genitoriale;
 - interventi socio-educativi che garantiscano la presa in carico del minore favorendo la socializzazione nei contesti educativi del territorio;
 - attuazione degli interventi previsti in materia di tutela dei minori;
 - assistenza notturna.
6. La struttura specialistica residenziale madre-bambino deve garantire la presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e l'impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, tali da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 9,5 h. settimanali per ogni posto accreditato dedicato all'ospitalità delle madri. Il servizio deve inoltre garantire la presenza in

organico delle seguenti ulteriori figure professionali:

- Operatore di supporto o animatore: minimo 2 operatori a tempo pieno;
- Psicologo: minimo 6 ore a settimana;
- Psicoterapeuta: minimo 6 ore a settimana;
- Pediatra: minimo 30 minuti a settimana per ogni ospite minore presente.

7. Ai minori accolti nelle strutture di cui al presente articolo, si applicano le norme inerenti i servizi sociali a loro dedicati se ed in quanto compatibili con le previsioni di cui al presente regolamento.

Art. 13

Struttura specialistica residenziale e semiresidenziale per particolari tipologie di persone dipendenti.

1. La struttura specialistica residenziale per particolari tipologie di persone dipendenti ha l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica ed offre interventi terapeutici e riabilitativi individuali e di gruppo, personalizzati, con monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente che, avendo sviluppato dipendenza da comportamenti o da specifiche sostanze (ad esempio GAP, alcool, cocaina, ecc.), presentino caratteristiche soggettive tali da rendere necessario un trattamento particolarmente mirato ed esclusivo.
2. La struttura residenziale o semiresidenziale per particolari tipologie di persone dipendenti è organizzata per svolgere progetti caratterizzati da attività riabilitative personalizzate in base alle particolari tipologie di dipendenza ed alle particolari caratteristiche di personalità degli utenti anche attraverso il coinvolgimento del nucleo familiare dell'utente. Gli utenti partecipano inoltre in modo attivo alla vita del Centro svolgendo attività quotidiane di cura del Centro (come cucina, pulizia ed attività varie, assumendosi piccole responsabilità per la gestione di tali mansioni).
3. La struttura specialistica per particolari tipologie di persone dipendenti si pone come obiettivo centrale il trattamento della dipendenza, come in tutti gli altri casi, ma con l'utilizzo di interventi complessi di natura sociale, sanitaria, psicologica ed educativa e dunque una gamma di servizi diversificati che si ottengono con l'alta integrazione fra pubblico e privato sociale.
4. La struttura specialistica per particolari tipologie di persone dipendenti ha una soglia di accesso medio-alta ed ha una durata massima di 18 mesi, fermo restando che la personalizzazione del programma può determinare un percorso personale del singolo utente anche più lungo. In tal caso, il prolungamento del percorso individuale deve essere adeguatamente motivato e sottoposto all'approvazione del Ser.T. inviante.
5. La struttura specialistica per particolari tipologie di persone dipendenti ospita da un minimo di 8 ad un massimo di 16 utenti e deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:
 - valutazione psico-sociale diagnostica multidisciplinare e programmazione terapeutica effettuata in modo congiunto e condiviso, nel rispetto dei principi di pari dignità e competenza professionale, dal personale del Ser.T e dagli operatori della struttura;
 - attuazione di un programma terapeutico predefinito e personalizzato concordato dall'équipe terapeutica della sede con i servizi invianti e accettato dall'utente;

- monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente ed eventuali modifiche ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;
- supporto psicologico individuale e/o di gruppo effettuati in maniera continuativa;
- attività di psicoterapia strutturata individuale e o di gruppo;
- gestione delle problematiche mediche generali adeguate alla tipologia e gravità delle problematiche dei singoli pazienti;
- gestione delle problematiche specialistiche (di tipo medico e non) anche con ricorso a trattamenti farmacologici e relativo monitoraggio;
- somministrazione pasti;
- assistenza notturna (solo nel residenziale)
- collaborazione con le associazioni di volontariato, tipo Alcolisti anonimi, G.A., GAMANON e CAT, associazioni di familiari ecc.

6. La struttura specialistica per particolari tipologie di persone dipendenti deve garantire, oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 5, la presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e l'impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, tali da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 7 h. sett. per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e 4,5 nelle strutture semiresidenziali. Il servizio deve inoltre garantire la presenza in organico delle seguenti ulteriori figure professionali:

- Operatore di supporto o animatore: minimo 2 a tempo pieno per i servizi residenziali e minimo 90 minuti settimanali per ogni posto accreditato in regime semiresidenziale;
- Psicologo: minimo 45 minuti a settimana per ogni posto accreditato;
- Psicoterapeuta: minimo 45 minuti a settimana per ogni posto accreditato;
- Medico Psichiatra: minimo 30 minuti a settimana per ogni posto accreditato.

Art. 14

Struttura residenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centro Crisi).

1. La struttura specialistica residenziale e semiresidenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientamento, opera secondo specifici protocolli di collaborazione condivisi con il Ser.T. di riferimento territoriale, ed offre trattamenti farmacologici in sede protetta o semiprotetta, specifici per la dipendenza da sostanze d'abuso e/o comportamentali, e finalizzati ad attività di disintossicazione e disassuefazione, di diagnosi ed orientamento propedeutiche alla definizione di un programma terapeutico-riabilitativo con la possibilità di coinvolgimento del nucleo familiare.
2. Il Centro Crisi si pone come obiettivo centrale la cura della cronicizzazione della dipendenza anche su base iatrogena, ove ne fosse il caso, al fine della proposizione ed avvio del programma terapeutico-riabilitativo psico-sociale, eventualmente integrato con terapie farmacologiche anche attraverso la condivisione della vita comunitaria, se ritenuta necessaria, e/o lo svolgimento di una attività lavorativa.
3. Il programma di disintossicazione ha una durata, di norma, non superiore a 30 giorni ed ha una soglia di accesso media. Il programma prosegue con una fase di diagnosi e orientamento in regime residenziale per una durata non superiore ad ulteriori 60 giorni.
4. Il Centro Crisi ospita da un minimo di 10 utenti fino ad un massimo di 20 utenti ed oltre ai requisiti

strutturali comuni a tutti i servizi, deve garantire:

- locale adibito ad ambulatorio medico-infermieristico;
- dotazione di attrezzature per la gestione di emergenze mediche (ecografo, defibrillatore, farmaci salvavita, pallone Ambu ecc.).

5. Il Ser.T. si avvale del Centro Crisi per garantire congiuntamente, secondo le proprie specifiche competenze così come esplicitate nel Programma Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI), i seguenti servizi e prestazioni:

- disintossicazione da sostanze d'abuso e/o disassuefazione da comportamenti patologicamente dipendenti e assessment medico e psicosociale generale;
- dopo la diagnosi multidisciplinare e la disintossicazione-disassuefazione, impostazione del programma terapeutico complessivo ed orientamento al programma riabilitativo successivo;

- supporto psicologico individuale e/o di gruppo;
- assistenza infermieristica e somministrazione terapia farmacologica e prelievi di campioni biologici per esami tossicologici;
- sostegno ed orientamento alle famiglie in collaborazione e in continuità con il Ser.T.;
- monitoraggio delle condizioni psico-fisiche dell'utente ed eventuali modifiche ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;
- somministrazione pasti;
- assistenza notturna.

6. Il Centro Crisi deve garantire la presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e l'impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, di cui almeno uno psicologo, tali da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 15 h. sett. per ogni posto accreditato. Nel ciclo notturno è prevista la presenza di un operatore inserito in pianta organica e di un operatore di supporto. Il servizio deve inoltre garantire la presenza in organico delle seguenti ulteriori figure professionali:

- Infermiere: minimo 30 minuti a settimana per ogni posto accreditato;
- Medico: minimo 5 ore settimanali;
- Psichiatra: minimo 5 ore settimanali.

Art. 15

Struttura intermedia residenziale o semiresidenziale a bassa soglia d'accesso

1. La struttura intermedia residenziale e semiresidenziale a bassa soglia d'accesso offre un'accoglienza parzialmente selezionata a consumatori attivi di sostanze d'abuso in condizioni di forte disagio psico-fisico-sociale, indipendentemente dalla loro decisione di accettare nell'immediato un programma di superamento della tossicodipendenza.

2. La struttura intermedia a bassa soglia d'accesso per consumatori attivi di sostanze ha come obiettivo centrale quello di garantire una sosta protetta dai rischi della strada per evitare il progressivo deterioramento delle condizioni di vita e delle situazioni di emarginazione, per ridurre i danni e i rischi individua-

li e collettivi, per favorire processi di socializzazione ed il contatto con altri servizi sociali e sanitari del territorio, per migliorare le condizioni psicofisiche-sociali. Il servizio intermedio a bassa soglia d'accesso per consumatori attivi di sostanze si propone anche di aprire possibilità di sviluppo terapeutico riabilitativo nel senso della disintossicazione-disassuefazione e dell'avvio di programmi riabilitativi.

3. La durata della permanenza nella struttura è quantificabile in massimo 12 mesi, in quanto sosta protetta e quindi tempo intermedio necessario per la ricerca di soluzioni più adeguate e congrue con la storia e le problematiche della persona accolta. Il servizio intermedio è a bassa soglia d'accesso nel senso che la modalità di accesso è facile e necessita di formalità minime.
4. La struttura intermedia a bassa soglia residenziale ospita da un minimo di 8 Ad un massimo di 20 utenti
5. Oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 5, la struttura intermedia a bassa soglia d'accesso riabilitativo deve garantire camere da letto per un massimo di quattro posti letto.
6. La struttura intermedia a bassa soglia deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:
 - valutazione psico-sociale e diagnostica multidisciplinare effettuata anche in collaborazione con altri servizi sociali e sanitari del territorio;
 - counselling individuale finalizzato al rilevamento della storia delle persona, dei suoi bisogni ed alla individuazione di possibili percorsi di cambiamento;
 - offerta di presidi sanitari di prevenzione e di materiali informativi;
 - segretariato sociale, informazione ed orientamento sull'accesso alle risorse sanitarie e sociali del territorio;
 - assistenza sociale e consulenza legale;
 - corsi di sopravvivenza per l'acquisizione di abilità preventive rispetto ai rischi connessi all'uso di sostanze;
 - spazi e momenti finalizzati alla socializzazione, all'attività ricreativa e all'organizzazione interna;
 - supporto medico generale per le problematiche sanitarie che si potrebbero manifestare nel periodo di permanenza nella struttura e per le eventuali terapie farmacologiche;
 - eventuale consulenza e supporto psicologico individuale e/o familiare;
 - somministrazione pasti;
 - assistenza notturna nel residenziale (con almeno un operatore in grado di intervenire al bisogno).
7. Oltre ai requisiti funzionali già indicati nella parte generale la struttura intermedia a bassa soglia d'accesso deve garantire:
 - lavoro in rete con le strutture del territorio: il rapporto continuo e costante con la rete naturale del territorio (risorse formali ed informali del territorio) deve essere considerato come una delle attività fondamentali della struttura;
 - nello specifico delle regole che possono garantire una convivenza funzionale e relazionale a vantaggio degli utenti si indica: divieto di consumare in loco e di portare sostanze d'abuso anche per uso personale o per altri consumatori, mentre si accetta che la persona possa frequentare la struttura anche sotto l'effetto delle sostanze.
8. La struttura intermedia a bassa soglia residenziale e semiresidenziale deve garantire la presenza di un responsabile di programma a tempo pieno e l'impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei

requisiti previsti dall'art. 7, tali da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 7,5 h. sett. per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e tali da assicurare complessivamente 5,5 h. sett. per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali. La struttura deve inoltre garantire la presenza in organico delle seguenti ulteriori figure professionali:

- Operatore di supporto o animatore: minimo 2 a tempo pieno per i servizi residenziali e minimo 162 minuti settimanali per ogni posto accreditato in regime semiresidenziale;
- Medico (minimo 5 ore a settimana);
- Assistente Sociale (minimo 10 ore a settimana);
- Infermiere (minimo 15 ore a settimana).

9. I costi previsti terranno conto altresì della eventuale integrazione, in termini di personale e/o altre risorse tecnologiche e di attrezzature, da parte delle strutture della ASL competente territorialmente (DDP, DSM, 118, Guardia Medica, MMG), da determinarsi in sede di negoziazione a livello aziendale.

Art. 16

Trattamenti ambulatoriali e territoriali per le dipendenze patologiche.

1. Il trattamento ambulatoriale e territoriale per le dipendenze patologiche ha come obiettivo centrale raggiungere la fase di remissione della dipendenza patologica, recuperare l'autonomia, ripristinare la capacità di integrazione sociale, favorire la socializzazione e migliorare la vita di relazione dell'utente attraverso terapie integrate farmacologiche e psico-sociali ambulatoriali.
2. Il trattamento ambulatoriale e territoriale di cui al presente articolo può essere assicurato dalle strutture residenziali e semiresidenziali dell'Area Terapeutico-Riabilitativa e dell'Area Specialistica.
3. La durata del trattamento è determinata dalle condizioni cliniche dell'utente e dall'efficacia del progetto terapeutico. Tali programmi personalizzati dovranno essere redatti congiuntamente dal Ser.T. territorialmente competente e dal Soggetto Gestore, dovranno indicare la durata ed il costo del trattamento, dovranno esplicitare il sistema di valutazione di esito e prevedere verifiche trimestrali, fino a 1 anno a percorso concluso.

Art. 17

Servizi articolati in più moduli.

1. Le prestazioni offerte dagli Enti Gestori possono essere articolate organizzando la struttura in moduli assistenziali differenti secondo le tipologie previste dal precedente art. 3. In tal caso deve essere previsto un modulo principale ed un massimo di due moduli aggiuntivi. Tali moduli aggiuntivi, fermo restando il rispetto dei requisiti specifici per area e tipologia, non possono superare nella loro globalità un terzo dei posti disponibili e possono avere un numero di utenti anche inferiore ai moduli minimi previsti nei precedenti articoli. Lo standard di personale già in possesso per il modulo principale concorre alla determinazione del personale complessivo stabilito per i moduli aggiuntivi.

Art. 18
Vigilanza.

1. E' compito dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche esercitare, per il tramite dei Ser.T. competenti territorialmente, un'attività di vigilanza sulle strutture e servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica.
2. Detta attività deve prevedere visite periodiche, almeno annuali, presso tutte le sedi operative per le quali è stata disposta l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento ed è finalizzata a verificare il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.
3. Le risultanze dell'attività di vigilanza dovranno essere, successivamente, inviate al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti.

Art. 19
Definizione delle tariffe e Programmazione degli interventi

1. Con provvedimento della Giunta Regionale sono definite per ciascuna tipologia di servizio accreditato le tariffe pro-die pro-capite determinate sulla base dei requisiti strutturali e organizzativi. La tariffa viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa. Per periodi di assenza temporanea del soggetto dalla sede operativa, considerate nel PTRP. o di ricovero ospedaliero, comunicate tempestivamente al Ser.T. di competenza, viene riconosciuta una quota della tariffa pari al 30%.
2. Compete, altresì, alla Giunta Regionale rivalutare, con cadenza triennale e in base al Tasso d'inflazione Programmato (TIP), le tariffe nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio.

Art. 20
Determinazione del fabbisogno per tipologia di servizio, ai fini del rilascio del parere di compatibilità e dell'accreditamento.

1. Il fabbisogno delle Strutture per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica è definito, in via sperimentale per il triennio 2016/2018, per l'intero territorio regionale, come segue:

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	FABBISOGNO
Struttura pedagogico riabilitativa residenziale o semiresidenziale	0,4 p.l./10.000 ab.
Struttura terapeutico riabilitativa residenziale o semiresidenziale	1,0 p.l./10.000 .ab
Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbidità psichiatrica	2 p.l./100.000 ab. o frazione di 100.000
Struttura residenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centri Crisi)	1 p.l. ogni 100.000 ab. o frazione di 100.000

Struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d'abuso con figli minori o in gestazione	16 p.l.
Struttura specialistica residenziale per particolari tipologie di persone dipendenti (anche senza sostanze - alcool, gambling, cocaina, Web)	60 p.l.
Struttura intermedia residenziale o semiresidenziale a bassa soglia d'accesso	48 p.l.

2. Gli inserimenti sono effettuati dai DDP, prioritariamente, presso strutture regionali e solo eccezionalmente e motivatamente in sede extraregionale al ricorrere delle seguenti cause:
 - a) Per mancanza di posti per la specifica problematica di dipendenza nelle strutture regionali;
 - b) Per casi eccezionalmente motivati dal Sert che ne giustifichi l'invio fuori regione.

Art. 21

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento.

1. Le strutture di cui all'art. 20, comma 1, sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 8-ter, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., in relazione al fabbisogno definito dal medesimo articolo 20.
2. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 20, comma 1, è rilasciata dalla Regione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i., artt. 8 e 9.
3. Gli enti gestori di strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed iscritte nell'albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della L.R. 9 settembre 1996, n. 22, possono presentare a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, richiesta di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per la stessa tipologia di struttura, ovvero richiesta di trasformazione, con istanza di autorizzazione alla realizzazione, in una delle diverse tipologie disciplinate dal presente Regolamento.
4. Gli enti gestori di strutture che presentano istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per la stessa tipologia di struttura possono, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 4 del 25.2.2010, presentare contestualmente richiesta di accreditamento istituzionale a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando il limite di fabbisogno complessivo per ciascuna tipologia.
5. Gli enti gestori che intendono trasformare strutture già in esercizio ed iscritte nell'albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della L.R. 9 settembre 1996, n. 22 in una delle diverse tipologie disciplinate dal presente Regolamento ed i soggetti che intendono realizzare una nuova struttura tra quelle di cui al precedente art. 20, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comune rispettivamente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 8/2004, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione corredata anche da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di preferenza di cui al successivo comma 9.

6. I Comuni, acquisita l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione o nuova realizzazione, richiedono il parere di compatibilità alla competente Sezione del Dipartimento regionale Promozione della Salute, trasmettendo, altresì, l'autocertificazione di cui sopra.
7. La competente Sezione rilascia la verifica di compatibilità secondo le modalità di cui alla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013, ad oggetto *"Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004"*, considerando quale data utile per il computo del primo bimestre previsto dal punto 5) della predetta DGR, il primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Nel caso in cui il giorno di inizio del bimestre non abbia il suo corrispondente nel secondo mese del bimestre, la scadenza del bimestre coinciderà con l'ultimo giorno del secondo mese.
8. Nell'arco del bimestre di cui al precedente comma, e di ogni bimestre successivo, le istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione avranno carattere prioritario rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.
9. In caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia di assistenza, fermo restando la priorità di cui al comma precedente, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla totalità delle medesime richieste, in considerazione della previsione, in via sperimentale per il triennio 2016/2018, di un fabbisogno per l'intero territorio regionale delle strutture di cui al precedente art. 20, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 e gli altri criteri di preferenza previsti nella medesima DGR, sono preceduti dalla valutazione, da parte della competente Sezione regionale, circa la sussistenza dei seguenti requisiti di preferenza, da intendersi applicabili esclusivamente nell'ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati, che devono essere autocertificati dalle strutture richiedenti contestualmente alla presentazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione o nuova realizzazione, nonché istanze di conferma di autorizzazione all'esercizio:
 - A. PER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO e TERAPEUTICO RIABILITATIVO
 - iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
 - in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto della data d'iscrizione della struttura all'Albo per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
 - in via residuale, percentuale (%) dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio ed inviati dai DDP per la medesima tipologia assistenziale per cui si fa richiesta, a fronte dei posti autorizzati all'esercizio;
 - in via residuale, maggiore superficie interna complessiva della struttura comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione ed agli operatori.
 - B. PER LE ALTRE TIPOLOGIE DI - ASSISTENZA PREVISTE DAL REGOLAMENTO
 - convenzioni/accordi contrattuali vigenti per la struttura con le ASL per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;

- n via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto del numero dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio ed inviati dai DDP per la medesima tipologia assistenziale per cui si fa richiesta;
 - via residuale, maggiore superficie interna complessiva della struttura, comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione ed agli operatori.
10. L'accreditamento istituzionale è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ovvero al rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture iscritte nell'albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della L.R. 9 settembre 1996, n. 22.
 11. Qualora uno stesso ente gestore possieda più strutture ubicate nella Regione Puglia, fermo restando l'applicazione delle procedure autorizzative di cui ai precedenti commi per ogni struttura operativa afferente il medesimo ente gestore, la documentazione concernente i requisiti soggettivi e funzionali comuni a tutte le strutture operative può essere prodotta solo per la struttura individuata come capofila regionale. In tal caso le istanze di ogni struttura operativa dello stesso ente gestore dovranno essere corredate di un elenco di tutte le strutture operative afferenti la struttura capofila presenti nel territorio regionale con l'individuazione della struttura capofila ove viene verificato il possesso dei predetti requisiti comuni a tutte le strutture operative.
 12. Il personale laureato, in possesso di titolo di studio diverso da quelli previsti dal comma 3 dell'art. 7, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento presso le strutture di prevenzione, cura, riabilitazione e assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, può essere confermato in servizio.
 13. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, ed in particolare alla L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e, per quanto compatibili, alle Disposizioni Generali di cui alla Sezione A del Reg. Reg. n. 3/2005 e s.m.i.
 14. Il punto D.04 del Reg. Reg. n. 3/2005 — *"Strutture di riabilitazione e strutture educative-assistenziali per i tossicodipendenti del predetto regolamento"* è abrogato.
L'art. 1 lett. A. punto c) del Regolamento Regionale 2 marzo 2006, n. 3 *"Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.r. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie"* è abrogato.

PARTE TERZA

Area multidisciplinare integrata

Art. 22

Unità di strada

1. L'Unità di strada si caratterizza come unità mobile che offre ad utenti in fase attiva di assunzione di sostanze d'abuso e non, prestazioni e servizi atti a ridurre i danni ed i rischi individuali e collettivi che l'uso di droghe e le situazioni di marginalità e di disagio ad esse correlate procurano in campo sociale e sanitario.

2. L'Unità di strada ha come obiettivo centrale di raggiungere, contattare ed instaurare relazioni significative con tossicodipendenti attivi non afferenti ai servizi sociosanitari, per offrire loro informazioni e strumenti a tutela della salute, per indurre la modifica dei comportamenti a rischio e per facilitare l'accesso ai servizi. Pertanto l'Unità di strada ha una soglia d'accesso bassa.
3. Se necessario (rispetto alle caratteristiche del territorio di intervento), l' Unità di strada si dota di un camper attrezzato con spazi per colloqui informativi ed attività di counselling, per distribuire beni di prima necessità e per fornire materiale sanitario
4. L'Unità di strada deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:
 - identificare e stabilire relazioni significative con gruppi di popolazione che non accedono ai servizi sociosanitari;
 - informare sui danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti e sui rischi di abuso correlati all'uso di droghe legali ed illegali e/o conseguenti alle condizioni di marginalità e di disagio psico-sociale correlate all'uso di sostanze stupefacenti;
 - counselling individuale finalizzato al rilevamento della storia delle persone, dei suoi bisogni ed alla individuazione, se necessario, di possibili percorsi di cambiamento; sostegno all'avvio di un percorso terapeutico se richiesto dall'utente;
 - offrire presidi sanitari, ivi compresi le siringhe sterili, l'acqua distillata, i profilattici, il narcan, i materiali informativi;
 - interventi tempestivi in caso di overdose se previsto nel progetto;
 - informare ed orientare sull'accesso alle risorse sanitarie e sociali del territorio;
 - promuovere esperienze di aggregazione e di autogestione nei o tra i gruppi contattati;
 - assolvere al ruolo di osservatorio permanente sulla strada per la mappatura del territorio, per la raccolta ed analisi delle domande e dei bisogni della popolazione target, per monitorare i cambiamenti degli stili di consumo e delle dinamiche del mercato.
5. L'Unità di strada, quale intervento a bassa soglia, presuppone la rinuncia a porre soglie di ingresso e di accesso ai servizi offerti, tanto dal punto di vista burocratico (residenza, nazionalità ecc.) quanto dal punto di vista della strategia della presa in carico (sigla di patti terapeutici, motivazione al contatto, ecc.).
6. L'Unità di strada:
 - per ogni attività prevista e proposta, richiede il consenso libero ed informato;
 - costruisce un chiaro e definito interfaccia con il sistema di servizi e con le risorse sanitarie e sociali del territorio attraverso la definizione comune di protocolli d'intesa o accordi atti ad ottimizzare i rapporti con gli stessi (Ser.T, Prefetture, Servizi Sociali comunali, 118, reparti ospedalieri, forze dell'ordine, ecc.). La molteplicità delle partnership risponde ad uno dei caratteri specifici delle Unità di strada quali interventi di comunità;
 - prevede riunioni periodiche con gli altri servizi socio sanitari del territorio;
 - stabilisce specifici protocolli d'intesa con i D.D.P. al fine di assicurare: - un sistema rapido di presa in carico per i nuovi contatti;
 - un sistema rapido di prescrizioni di terapie farmacologiche;
 - un sistema di risposta a situazioni di particolare emergenza sanitaria e sociale (anche attraverso l'invio all'Area Accoglienza, servizi intermedi a bassa soglia residenziali e semiresidenziali);
 - un sistema di ri-aggancio rapido e offerte differenziate per chi è in fase di ricaduta;
 - prevede il monitoraggio quotidiano sia quantitativo sia qualitativo dei contatti e delle prestazioni offerte;

- prevede la supervisione dell'équipe quale attività periodica e programmata.
7. L'unità di strada si caratterizza come unità mobile composta da un'équipe multidisciplinare di operatori di strada con specifica formazione nel campo della riduzione del danno (educatori, psicologi, assistenti sociali, infermieri, ma anche operatori generici provenienti dal circuito degli "ex-utenti").
 8. Le Unità di Strada sono autorizzate ai sensi del Titolo IV° del Reg. Reg. n. 4/2007 e la remunerazione delle medesime avviene sulla base di un progetto di intervento corredato di relativo budget, finanziato nell'ambito della programmazione dei Piani di Zona.

Art. 23 **Programmi di rete.**

1. I soggetti gestori che abbiano sedi operative ubicate nel territorio di una medesima ASL, ovvero i raggruppamenti temporanei o permanenti (consorzi, coordinamenti, associazioni temporanee, ecc.) di più soggetti gestori che abbiano sedi operative ubicate nel territorio di una medesima ASL, possono sottoscrivere specifici accordi con l'ASL stessa, ovvero coi DDP per la realizzazione di programmi di rete al fine di razionalizzare l'utilizzo delle sedi operative in un'ottica di sistema territoriale complessivo di contrasto delle dipendenze 'patologiche.
2. Nell'ambito dei Piani sociali di Zona possono essere definiti dei Programmi di rete al fine di contemplare le seguenti fattispecie d'intervento, oltre a quelle disciplinate dagli articoli precedenti:
 - prevenzione primaria e secondaria;
 - consulenza programmata e continuativa presso scuole;
 - screening, monitoraggio ed epidemiologia relativamente alle dipendenze patologiche;
 - promozione di progetti ed azioni incentrati sulla "peer education".
 - gestione dei gruppi - appartamento a convivenza guidata e supportati da personale anche professionale per le situazioni di emergenza o di stabilizzazione dei trattamenti regolamentati dall'art. 72 del R.R. 4/2007;
 - attività di auto aiuto o di gruppo, per utenti o familiari inseriti nei programmi di trattamento residenziali e non;
 - formulazione e gestione di programmi di formazione e di avviamento al lavoro, ovvero di reinserimento socio-lavorativo anche durante la permanenza nelle sedi operative e nei servizi contemplati negli articoli precedenti;
 - programmi di accompagnamento, educativi e riabilitativi, finalizzati al reinserimento sociale e/o alla stabilizzazione dell'utente in trattamento, in particolare, rivolti a persone:
 - in uscita dal carcere;
 - che necessitano di sostegno in situazioni connotate da malattie invalidanti correlate (AIDS,...).
3. La remunerazione dei Programmi di rete avviene sulla base di un progetto di intervento corredato di relativo budget, finanziato nell'ambito della programmazione sociosanitaria.
4. Annualmente l'Assessorato al Welfare trasmette alla competente Sezione dell'Assessorato alla Sanità ed al Comitato Tecnico Regionale sulle Dipendenze Patologiche i dati relativi ai progetti realizzati in materia di dipendenze patologiche in ciascun Ambito Sociale Territoriale e gli esiti e/o lo stato di attuazione degli interventi progettati e realizzati.

Art. 24

Entrata in vigore del regolamento.

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURP del provvedimento regionale di determinazione delle tariffe pro-die pro-capite di ciascuna tipologia di Servizio accreditato

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 11 APRILE 2017

EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 11 aprile 2017, n. 11

“Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale” ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 37/2011

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 371 del 21 marzo 2017 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lett. a), b), c) e d) della Legge Regionale 14 dicembre 2011, n. 37, definisce:
 - a) le tipologie dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale, nonché i colori da utilizzare per i relativi allestimenti (Allegato A);
 - b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale con i relativi elementi identificativi (Allegato B);
 - c) i simboli distintivi di grado e le onorificenze (Allegato C);
 - d) i distintivi di servizio e le tessera di riconoscimento (Allegato D);
2. Ai fini del presente regolamento, per Corpi e Servizi di Polizia Locale si intendono i Corpi e i Servizi di Polizia Municipale nonché degli enti locali diversi dai comuni che svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari ai sensi dell’articolo 12 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

CAPO II MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

Art. 2 — Caratteristiche

1. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, i Corpi e i Servizi di Polizia Locale si avvalgono di autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi di servizio, nonché di ogni altro mezzo di trasporto specificamente allestito per particolari esigenze operative. Per lo svolgimento di attività di natura straordinaria, possono essere stipulate apposite intese e/o convenzioni con terzi per l’utilizzazione di mezzi speciali non in dotazione, ovvero di ulteriori mezzi in aggiunta a quelli in dotazione.

2. I mezzi devono assicurare l'espletamento dei servizi con la massima efficienza, tenendo conto delle specificità morfologiche e urbanistiche dei territori in cui operano e garantire la totale sicurezza del personale addetto. A tal fine gli stessi sono dotati di apparecchi rice-trasmittenti in grado di assicurare il costante collegamento con altri mezzi e con la centrale operativa del comando.
3. Le caratteristiche dei mezzi in dotazione ai Corpi e Servizi di Polizia Locale, ivi compresi i sistemi di allarme sonoro e luminoso nonché ogni ulteriore attrezzatura e dotazione tecnica, sono disciplinati nell'allegato A) al presente regolamento.
4. È fatto divieto a chiunque di utilizzare simboli, dotazioni e allestimenti simili a quelli disciplinati nel pre-detto allegato, tali da indurre confusione con i mezzi propri dei Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Art. 3 - Disposizioni attuative

1. L'adeguamento dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alle caratteristiche di cui all'allegato A) al presente Regolamento avviene nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre il 31.12.2017, nelle ipotesi di modifiche compatibili con la loro conservazione, nel rispetto dei processi di graduale dismissione delle vecchie dotazioni, nelle altre ipotesi.
2. Gli approvvigionamenti successivi alla entrata in vigore del presente Regolamento avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui al allegato A).

CAPO III UNIFORMI

Art. 4 - Tipologie di uniformi

1. La divisa della polizia locale è composta dalle seguenti uniformi:
 - a) uniforme ordinaria;
 - b) uniforme di servizio (operativa);
 - c) uniforme per servizi di onore e rappresentanza;
 - d) ulteriori uniformi per specifici servizi operativi.
2. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori delle uniformi della polizia locale sono definiti nell'allegato B).
3. Per ciascun tipo di uniforme sono previste le varianti stagionali, estiva, primaverile/autunnale e invernale, il cui uso è stabilito in base ai cambiamenti climatici e stagionali su disposizione del Comandante.
4. La foggia ed i colori delle uniformi della Polizia Locale devono essere tali da non essere in alcun modo confuse con quelle in uso alle Forze di Polizia statali e alle Forze Armate.

Art. 5 - Uso delle uniformi

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, durante il servizio, indossano l'uniforme prescritta e fornita dall'Amministrazione, di cui non è consentito modificare la foggia.
2. L'uso dell'uniforme e, in generale, di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, è limitato alle sole ore di servizio e al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro.
3. In particolari occasioni possono essere utilizzate uniformi storiche al fine di evidenziare la storia e la tradizione delle singole istituzioni locali.
4. L'uso dell'Uniforme Storica e dell'Alta Uniforme Ordinaria è disposto dal Comandante.

CAPO IV
SIMBOLI DISTINTIVI DI GRADO

Art. 6 - Natura, caratteristiche e articolazione dei distintivi di grado.

1. I simboli distintivi di grado hanno funzione simbolica e mirano a distinguere l'ordinazione dei ruoli e delle funzioni nella Polizia locale; non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale addetto che è regolato esclusivamente dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le denominazioni, le descrizioni e le immagini dei simboli distintivi di grado e relativi soggetti sono analiticamente contenuti nell'allegato C) che forma parte integrante del presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 6, 3° comma, lett. c, della l.r. n. 37/2011, le funzioni e le attività dei Corpi e Servizi di Polizia locale sono svolte in base alla distinzione tra funzioni dirigenziali, attività di coordinamento e controllo, attività di controllo, attività di coordinamento e attività di servizio; tale articolazione rappresenta criterio univoco di classificazione del relativo distintivo di grado.
4. A parità di grado, l'anzianità di servizio maturata determina sovra ordinazione funzionale.

Art. 7 - Classificazione dei Comandanti di Corpo e Servizio

1. Ai Comandanti di Corpo di Polizia locale sono attribuiti distintivi di grado, bordati di rosso, che tengono conto delle funzioni svolte, dell'inquadramento giuridico e delle dimensioni dell'ente, così come indicato nei seguenti prospetti:

Prospetto A)

Comandanti di Corpo/Servizio con qualifica dirigenziale	
Città Capoluogo di Regione	Dirigente Generale
Città metropolitana, città capoluogo di Provincia	Dirigente Superiore
Ente locale dotato di dirigenza	Dirigente

Prospetto B)

Comandanti di Corpo/Servizio senza qualifica dirigenziale	
Dimensione ente locale	Grado
Oltre 15.000 abitanti	Commissario Superiore
Fino a 15.000 abitanti	Commissario Capo
Fino a 10.000 abitanti	Commissario
Fino a 5.000 abitanti	Vice Commissario

2. L'attuazione dei gradi come sopra riportati non determina un compenso superiore a quello in godimento in ossequio al principio di contenimento della spesa pubblica.

Art. 8 - Gradi dei Dirigenti e degli Ufficiali di Polizia Locale

1. Ai Dirigenti e agli Ufficiali diversi dal Comandante, ove previsti, sono ordinariamente attribuiti i distintivi di grado secondo la classificazione di cui ai seguenti prospetti:

Prospetto C)

DIRIGENTI DI POLIZIA LOCALE NON COMANDANTI	
Dirigente superiore	denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale dirigente dopo cinque anni di anzianità nel ruolo di Dirigente e dal Vice Comandante Vicario della Città Capoluogo di Regione ove previsto.
Dirigente	denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale dirigente di prima nomina

Prospetto D)

UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE NON COMANDANTI	
Commissario Superiore	denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria D dopo 7 anni di anzianità nel ruolo di Commissario Capo, oppure dopo 3 anni di anzianità previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale.
Commissario Capo	denominazione e distintivo iniziali per il personale inquadrato in categoria giuridica D3 ovvero denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria giuridica D1 dopo 7 anni di anzianità nel ruolo di Commissario, oppure dopo 3 anni di anzianità previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale.
Commissario	denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria giuridica D1 dopo 3 anni di anzianità nel ruolo di Vice Commissario
Vice Commissario	denominazione e distintivo iniziale per il personale inquadrato in categoria giuridica D

2. Il Vice Comandante, ove istituito con funzioni vicarie, assume i gradi corrispondenti al proprio inquadramento con le stelle bordate di colore azzurro.
3. Il segno distintivo di grado attribuito al Comandante o al Responsabile del Servizio non può essere attribuito ad altri appartenenti al medesimo Corpo o Servizio di Polizia Locale, ai quali è assegnato quello immediatamente inferiore.
4. Le materie del corso regionale e i titoli per partecipare alla selezione per acquisire il grado e le funzioni di Commissario Superiore e Commissario Capo di cui al prospetto D) sono stabilite con proprio atto dalla Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva ex art. 19 L. R. 37/2011.

Art 9 - Gradi degli Ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti di polizia locale

1. Gli appartenenti alla categoria C indossano un distintivo di grado attribuito sulla base dei requisiti indicati nei seguenti prospetti:

Prospetto E)

Attività di Coordinamento o di Controllo - Ispettore di Polizia Locale	
Ispettore Superiore	denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Ispettore Capo
Ispettore Capo	denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Ispettore
Ispettore	denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Vice Ispettore
Vice Ispettore	denominazione e distintivo iniziali, che si conseguono dopo 12 anni di servizio nella categoria C e superamento di apposito corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale.

Prospetto F)

Attività di Servizio - Agenti e Sovrintendenti di Polizia Locale	
Sovrintendente capo	denominazione e distintivo di grado dopo 22 anni di anzianità di servizio
Sovrintendente	denominazione e distintivo di grado con 18 anni di anzianità di servizio
Vice Sovrintendente	denominazione e distintivo di grado con 12 anni di anzianità di servizio
Assistente	denominazione e distintivo di grado con 8 anni di anzianità di servizio
Agente scelto	denominazione e distintivo di grado con 5 anni di anzianità di servizio

Agente di Polizia Locale	Nessun distintivo di grado
--------------------------	----------------------------

2. L'anzianità di servizio maturata determina sovra ordinazione gerarchica e funzionale, a ragione della maggiore anzianità di servizio in qualità di agente, assistente e sovrintendente di Polizia Locale e/o maggiore anzianità fra i pari grado nell'ambito della stessa qualifica, ed a ragione della maggiore qualificazione acquisita nel grado di ispettore e/o maggiore anzianità fra i pari grado nell'ambito della stessa qualifica.
3. Le materie del corso regionale e i titoli per partecipare alla selezione per acquisire il grado e le funzioni di coordinamento o controllo della categoria di cui al prospetto E) sono stabilite dalla Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva ex art. 19 L.R. 37/2011.

Art. 10 - Competenze, modalità e responsabilità nell'attribuzione dei nuovi distintivi di grado

1. Il riconoscimento formale dei distintivi di grado stabiliti dal presente regolamento per i Comandanti di Corpo o di Servizio di Polizia Locale è disposto con decreto sindacale.
2. Compete al Comandante di Polizia Locale, nella stretta osservanza del presente regolamento, l'attribuzione dei competenti distintivi di grado per il personale in organico.
3. Al competente servizio della Regione sono trasmesse le segnalazioni relative alla erronea applicazione delle norme del presente regolamento.
4. Nel caso di segnalazioni di cui innanzi, il competente servizio regionale, previa ,breve istruttoria con, richiesta di informazioni o chiarimenti al sindaco o al comandante dell'ente interessato, a seconda dei casi e sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 19 delle L.R. 37/11, assegna il termine per l'eventuale adeguamento alla normativa regolamentare di cui trattasi.
5. Analogamente, il competente servizio della Regione sente la commissione di cui al comma precedente per dare riscontro ai quesiti che pervenissero dagli Enti.
6. Il mancato tempestivo adempimento delle risoluzioni regionali nei casi sopra ipotizzati comporta:
 - a) il mancato accoglimento di una eventuale, anche futura, richiesta di finanziamento regionale per progetti di potenziamento delle strutture della Polizia Locale e/o la revoca dei finanziamenti già concessi;
 - b) le segnalazioni all'Ente del mancato adempimento del Regolamento regionale da parte del Comandante ai fini della valutazione negativa della performance individuale e di una eventuale applicazione di sanzione disciplinare;
 - c) il Comandante inadempiente non può comunque partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione Puglia in qualità di docente.
7. Fermo restando quanto previsto dalla L. R. 37/11 e dai precedenti articoli del presente regolamento, costituiscono condizioni per la progressione nel grado:
 - a) non aver conseguito valutazione annuale negativa nell'ultimo biennio, secondo il sistema permanente di valutazione della performance individuale in vigore nell'Ente. Qualora il dipendente sia stato ritenuto non valutabile in dipendenza di assenza per malattia o maternità, il periodo di riferimento sarà esteso anche al biennio precedente;
 - b) l'assenza di procedimenti disciplinari che abbiano comportato nel precedente biennio l'applicazione di sanzioni più gravi del richiamo scritto, anche in assenza di procedimento penale
8. Il mancato avanzamento nel grado per i motivi innanzi citati comporta lo slittamento nella progressione del grado di due anni.
9. Gli Enti interessati adeguano i modelli organizzativi dei Corpi, e dei Servizi di Polizia Locale alle

disposizioni di cui al presente regolamento entro e non oltre 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento senza oneri aggiuntivi a carico dei rispettivi bilanci.

10. Il personale di Polizia Locale, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, in caso di mobilità verso altro Corpo o Servizio della Regione Puglia, mantiene la denominazione e il grado dell'ente di provenienza purché compatibile con quello di destinazione; in caso di denominazione di grado non prevista per l'ente di destinazione, si adegua ai prospetti di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.
11. Il Dirigente Generale, se dovesse essere destinato ad altro incarico all'interno dello stesso Corpo di Polizia Locale, mantiene denominazione e grado senza la bordatura di rosso.

Art. 11 - Disposizioni Transitorie

1. Nella fase di prima applicazione del presente Capo, si prende atto di situazioni e requisiti di professionalità e/o anzianità nel ruolo di operatori di Polizia Locale già maturati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, stabilendo la seguente disciplina transitoria:
 - a) I Comandanti e gli Ufficiali di Polizia locale che, alla data di entrata in vigore del presente atto e a seguito di provvedimento amministrativo definitivo, indossano distintivo di grado superiore a quello previsto dagli artt. 7 e 8, possono continuare ad indossarlo purché lo stesso sia previsto nella tabella corrispondente alla propria categoria funzionale.
 - b) al personale di Polizia Locale, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento e a seguito di provvedimento amministrativo definitivo, ai sensi dell'art. 29 del CCNL del 14/09/2000, punti b) e c), alle cd "figure ad esaurimento", ovvero divenuti sottufficiali successivamente a seguito di procedure concorsuali o selettive ex art. 15 co. 5 e allegato A della abrogata L. R. 2/89, è attribuita la denominazione di "Ispettore", attribuendo loro le denominazioni di grado di cui all'art. 9, comma 1, prospetto E) in relazione all'anzianità di servizio già acquisita nel ruolo.
 - c) Si definiscono sovrintendenti gli appartenenti della Polizia Locale che, pur rimanendo inquadrati giuridicamente in catg. "C", con il requisito della sola anzianità di servizio, con provvedimenti ufficiali e definitivi indossino i distintivi di grado di cui all'art. 15, comma 5 e allegato A) dell'abrogata Legge Regionale n. 2/89; ad essi è assegnato il corrispettivo di grado secondo la tabella di cui all'art. 9, prospetto F).
 - d) Per gli assistenti ed agenti scelti della Polizia Locale, a seconda degli anni di anzianità complessiva di servizio maturata è assegnato il corrispettivo di grado seguendo i criteri di cui all'art. 9 — tabella sovrintendenti — assistenti ed agenti, che prevede il requisito della sola anzianità di servizio.

CAPO V

DISTINTIVI DI SERVIZIO E TESSERE DI RICONOSCIMENTO

Art. 12 - Distintivo di servizio

1. A tutto il personale della Polizia locale è assegnato un distintivo di servizio recante il proprio numero di matricola, le cui caratteristiche sono definite nell'allegato D, che è indossato in maniera visibile con l'uniforme di servizio.
2. Il distintivo è conservato con cura dall'operatore. L'eventuale furto o smarrimento è immediatamente denunciato al Comando di appartenenza.

Art. 13 - Tessera di riconoscimento

1. A tutto il personale regionale della Polizia locale è assegnata una tessera di riconoscimento, rilasciata dal capo dell'amministrazione di appartenenza, le cui caratteristiche sono quelle disciplinate nell'allegato D; ordinariamente, la stessa ha validità 5 anni.
2. Il responsabile del Corpo o Servizio di Polizia Locale trasmette i dati relativi a ciascuna tessera rilasciata alla competente struttura regionale, la quale implementa una apposita banca dati, protetta e accessibile *on line* ai Corpi, Servizi e soggetti autorizzati, anche ai fini della estrazione di dati e informazioni necessari ad elaborazioni statistiche sulla consistenza qualitativa e quantitativa del personale operante sul territorio.
3. Il personale autorizzato dal Comandante a svolgere il servizio in abiti civili è tenuto ad esibire la propria tessera di riconoscimento ogni qual volta l'intervento assuma rilevanza all'esterno del Corpo o Servizio di appartenenza.
4. L'esibizione della tessera di riconoscimento è obbligatoria altresì nelle ipotesi di interventi operati al di fuori delle attività di servizio, in adempimento di specifiche prescrizioni di legge.
5. La Regione promuove la realizzazione di progetti tecnologici tesi a favorire la riconoscibilità dell'operatore, secondo il principio della trasparenza e dell'accessibilità ai contenuti digitali.
6. Agli operatori di Polizia locale a tempo determinato è altresì assegnata una tessera di riconoscimento le cui caratteristiche sono anch'esse riportate in apposita sezione dell'allegato D).
7. Alla scadenza, il tesserino di riconoscimento viene ritirato dalla struttura di Polizia Locale di appartenenza per la distruzione, aggiornando il sistema informatico regionale. Analogamente si provvede nel caso di variazioni dei dati riportati sul tesserino (grado, qualifiche attribuite, ecc.). Il nuovo tesserino, ove dovuto, è rilasciato in conformità alle disposizioni di cui ai commi che precedono.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 14 — Disposizioni finali

1. Al fine di assicurare l'uniformità delle dotazioni dei mezzi e degli strumenti operativi di servizio, nonché delle uniformi e delle divise degli appartenenti ai Servizi e Corpi di Polizia locale e di conseguire adeguate economie di spesa, per le forniture e gli approvvigionamenti relativi gli Enti Locali interessati si avvalgono della Centrale di committenza della Regione Puglia di cui all'art.20 della L.R. n.37/2014.

A tal fine, la Regione promuove la stipula, con l'ANCI in rappresentanza degli Enti associati, di specifici accordi con i quali si definiscono modalità e termini della utilizzazione delle procedure e delle piattaforme telematiche dedicate.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 11 APRILE 2017

EMILIANO

REGIONE PUGLIA



REGOLAMENTO REGIONALE

“Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale” ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 37/2011.

ALLEGATO “A” - MEZZI DI SERVIZIO E STRUMENTI OPERATIVI

SEZIONE I – MEZZI DI SERVIZIO


AUTOVETTURE DI SERVIZIO


Caratteristiche:

- Colore “blue notte” con fasce rifrangenti e le scritte “POLIZIA LOCALE” di colore bianco per i mezzi della Polizia Municipale e colore “ottanio” per quelli della Polizia Provinciale seguite dal logo della Regione Puglia.
- Le bande, di colore bianco, sono costituite da materiale retroriflettente autoadesivo che rispetti, anche sotto il profilo colorimetrico e fotometrico, le prescrizioni previste per l’omologazione ai sensi del regolamento ONU/ ECE n. 104, recepito in Italia con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2004. (Norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi).
- Sul cofano sono riportate due bande di colore bianco che partono dai vertici superiori dello stesso e convergono fino all’inizio della calandra anteriore, di dimensioni..... e comunque proporzionato alle dimensioni del cofano;
- Il parabrezza riporta la scritta “POLIZIA LOCALE” in bianco, (leggibile in caratteri speculari), privo di simboli;
- Sul tetto è riportato il numero del veicolo in colore bianco, di dimensioni proporzionate alla superficie;
- Sul tetto, inoltre, è posizionato il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;
- Sui montanti posteriori destro e sinistro è riportato il numero del veicolo in caratteri bianchi cerchiati di bianco;
- Sulla parte inferiore delle fiancate è riportato in colore bianco la scritta “comune di ...”, “provincia di...” ovvero altro ente di appartenenza (in carattere minuscolo, nome proprio dell’ente in caratteri maiuscoli);

- Sulla parte superiore delle fiancate, (al di sopra della scritta "POLIZIA LOCALE"), è tracciata una banda di colore bianco rappresentante una saetta stilizzata;
- Sul lunotto posteriore la scritta "POLIZIA LOCALE" con il numero di telefono
- Sulla fascia rifrangente sinistra del portellone posteriore la scritta "Nucleo specialistico"
- Il font da utilizzare per le scritte sulle autovetture è "Helvetica New LT Com 77 Bold Condensed Oblique"
- Idoneo strumento di localizzazione e navigazione per garantire la sicurezza degli operatori.

Le caratteristiche dei contrassegni delle autovetture, sommariamente descritte sono quelle riportate nei disegni allegati.





AUTOVETTURE DI SERVIZIO SENZA ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Caratteristiche:

- Sirena bitonale e luci aggiuntive blue lampeggianti da inserire alla base del cruscotto e del lunotto posteriore

MOTOCICLI DI SERVIZIO

Caratteristiche:

- Il colore di base è il bianco.
- I caratteri delle scritte "POLIZIA LOCALE, in colore bianco sono inserite in una banda blu. Le caratteristiche dei contrassegni dei motoveicoli, sommariamente descritte, sono quelle riportate nel disegno allegato.
- Sul serbatoio oppure sulla carenatura, anch'esse di colore bianco, è collocata da entrambi i lati una banda longitudinale di colore blu ad alta rifrangenza, come quella delle autovetture, dell'altezza di 7/10 cm.; all'interno delle bande trova posto la scritta "POLIZIA LOCALE" di colore bianco rifrangente e di altezza pari ai 4/5 di quella della banda.
- Sulle bande, nella parte anteriore, è inserito il simbolo Regione Puglia, proporzionato alle dimensioni del veicolo. Le strisce blu proseguono idealmente sul lato destro e sinistro del parafrangente anteriore, lasciando una superficie bianca centrale sulla quale è collocato il numero del veicolo.
- Sulla parte anteriore del parabrezza, ove la superficie del medesimo lo consenta, è inserita la scritta, in caratteri di colore bianco leggibile (in caratteri speculari) e proporzionati alle dimensioni del parabrezza, "POLIZIA LOCALE"; nella parte anteriore della carrozzeria, sotto il parabrezza, è posizionato il simbolo della Regione Puglia.
- Sulle borse laterali portadocumenti è collocata una banda longitudinale di colore blu, ove è inserita, in caratteri bianchi rifrangenti, la scritta "POLIZIA LOCALE". (Ove possibile anteriormente alla scritta sono riportati, in colore blu: a sinistra l'ente di appartenenza, a destra il numero telefonico del medesimo).
- Sul bauletto portaoggetti posizionato posteriormente rispetto alla sella, è riportata, ai lati e sul retro, una banda di colore blu che si congiunge idealmente a quella tracciata sul serbatoio ovvero sulla carenatura. Nella parte posteriore della fascia è inserita, in caratteri bianchi, la scritta "POLIZIA LOCALE".
- Sulla parte anteriore del motociclo sono applicati i dispositivi di segnalazione di emergenza visiva (lampeggiatori blu) ed il dispositivo di segnalazione d'emergenza acustica (sirena).
- Sulla parte posteriore è installato un dispositivo di emergenza visivo (lampeggiatore blu) del tipo telescopico. Qualora non fosse possibile la sua installazione il dispositivo di emergenza, le caratteristiche dei contrassegni dei motoveicoli, sommariamente descritte, sono quelle riportate nel disegno allegato.

SEZIONE II – STRUMENTI OPERATIVI e STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale sono dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come armi.

- Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono rispettivamente:
 - a) lo spray antiaggressione;
 - b) il distanziatore;
 - c) il giubbotto di protezione balistica;
 - d) i guanti antitaglio e antiperforazione.
- I suddetti strumenti sono assegnati secondo le seguenti modalità:
 - a) in dotazione di reparto – distanziatori e giubbotti di protezione balistica;
 - b) in dotazione individuale – spray antiaggressione e guanti antitaglio-antiperforazione.
- L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray ed ai giubbotti di protezione balistica, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e/o deterioramento secondo le indicazioni fornite dai produttori.

CARATTERISTICHE DEGLI SPRAY ANTIAGGRESSIONE

- Gli spray antiaggressione consistono in dispositivi dotati di bomboletta ricaricabile, di capacità non superiore a 120 millilitri di soluzioni contenenti “*oleoresin capsicum*”, funzionanti a getto balistico, ovvero a cono, sigillati all'atto della consegna agli operatori e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale. Non devono contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene, ovvero aggressivi chimici micidiali. Gli stessi non devono provocare lesioni permanenti all'uomo e/o agli animali; tale caratteristica deve essere garantita da apposita documentazione attestata dal produttore.
- Gli spray antiaggressione devono essere forniti con la documentazione tecnica in lingua italiana, anche su supporto informatico, riportante:
 - a) l'indicazione delle sostanze contenute e del loro quantitativo;
 - b) le necessarie istruzioni per il suo corretto uso;
 - c) l'indicazione delle modalità per far cessare gli effetti irritanti;
 - d) gli eventuali effetti collaterali riscontrabili.
- Il Comando provvede a sostituire le bombolette secondo i periodi di scadenza indicati dal produttore.
- Lo spray antiaggressione dovrà essere portato dal personale di Polizia del Servizio Operativo mediante applicazione sul cinturone d'ordinanza.

CARATTERISTICHE DEI DISTANZIATORI

- I distanziatori, consistono in dispositivi di colore bianco o nero, di materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso non superiore a grammi cinquecento e di lunghezza compresa tra i quaranta ed i sessanta centimetri, non utilizzabili quali sfollagente e tali, per requisiti costruttivi e d'impiego, da non presentare bordi taglienti neppure in caso di rottura. Alle loro estremità devono essere apposte delle impugnature, complete di anello e laccio di ritenzione per il fissaggio al cinturone operativo dell'operatore di Polizia.
- Il distanziatore sarà conservato all'interno dei veicoli di Polizia Locale in posizione non visibile dall'esterno.

- Il porto del distanziatore sul cinturone d'ordinanza è previsto solo quando le condizioni di intervento ne prevedano, anche solo potenzialmente, il suo uso.

CARATTERISTICHE DEI GIUBBOTTI DI PROTEZIONE BALISTICA

- I giubbotti di protezione balistica-antitaglio, consistono in indumenti da indossare sopra la divisa di ordinanza, realizzati in materiale balistico idoneo alla protezione da aggressioni con armi da fuoco, da taglio e da punta. Ogni giubbotto deve essere dotato di un'etichetta contenente il numero di matricola, la data di fabbricazione, il livello di protezione, le istruzioni per il lavaggio e la data di scadenza del pacco balistico.
- Il tipo di protezione balistica non può essere inferiore al livello II (classificazione U.S.A.) e deve avere idonei sistemi di protezione anche per i fianchi, al fine di garantirne la protezione globale del busto.
- Il Comando provvede a sostituire i giubbotti di protezione balistica secondo i periodi di scadenza indicati dal produttore.
- Il giubbotto andrà indossato in tutti quei servizi a rischio quali, posti di controllo, interventi di ordine pubblico, trattamenti sanitari obbligatori ed ogni altra analoga situazione di potenziale rischio e pericolo per l'incolumità degli operatori di Polizia.

CARATTERISTICHE DEI GUANTI ANTITAGLIO

- Il guanto di protezione antitaglio-antiperforazione è realizzato in materiale idoneo alla protezione delle mani da aggressioni di tipo meccanico (tagli, perforazioni, abrasioni, lacerazioni). Il tipo in uso alla Polizia Locale deve essere conforme alla normativa EN388 (guanti contro i rischi meccanici) e di livello di protezione non inferiore a 3.
- Il Comando provvede a sostituire i guanti antitaglio sulla base delle indicazioni fornite dal produttore.
- I guanti andranno indossati dal personale di Polizia ogniqualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità in relazione al tipo di intervento da porre in essere.

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO

- L'assegnazione degli strumenti di autotutela avviene a seguito di apposito corso di formazione che prevede l'addestramento all'uso e la conoscenza dei presupposti normativi che ne legittimino l'utilizzo.
- La formazione può essere effettuata anche mediante accordi di collaborazione con istruttori delle Forze di Polizia e/o delle Forze Armate.
- Il Comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.
- L'assegnazione e/o l'utilizzo degli strumenti di autotutela avviene mediante mera consegna materiale.

REGIONE PUGLIA



REGOLAMENTO REGIONALE

“Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale” ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 37/2011.

ALLEGATO “B” - UNIFORMI

1 - UNIFORME ORDINARIA

1.1 - DIVISA INVERNALE ORDINARIA

1.1.1 - UOMO

BERRETTO:

- colore bianco
- modello semi “bulgaro”, rigido, visiera nera
- fascia blu a righe (damascata per i comandanti)
- stemma del Comune di appartenenza in posizione centrale sulla parte frontale
- fodera bianca di cotone;

GIACCA:

- colore blu scuro
 - monopetto con colletto aperto, quattro bottoni di color oro satinato
 - quattro tasche sovrapposte con cannello e pattina e bordi inferiori arrotondati, di cui due piccole sul petto e due grandi sulle falde laterali
 - spacco posteriore
 - spalline fermate con bottone e filettate con panno di colore rosso
 - distintivi di grado sulle spalline o, in assenza di gradi, stemma della Comune di appartenenza.
 - alamari per Agenti – Assistenti identificativi del Comune di appartenenza, dimensioni cm. 7,00 x 2,50 con ancoraggio spillo clip (n. 2)
 - sulla manica sinistra, stemma della Regione Puglia a forma di scudetto in materiale plastico applicato con sistema a velcro
- I nastri di onorificenza devono essere conformi alle caratteristiche stabilite nel presente regolamento.

PANTALONI:

- dello stesso colore e tessuto della giacca

- modello classico lungo con "pinces" singola, senza risvolti e con battitacco
- due tasche laterali diagonali (apertura cm. 16, profondità cm. 30) e due tasche posteriori chiuse con bottoni in tinta con il tessuto (apertura cm. 10, profondità cm. 15)
- sette passanti per cintura (altezza cm. 4)
- chiusura centrale con cerniera, tirapancia ricavato nella contro finta
- foderato fino all'altezza del ginocchio.

CAMICIA:

- di colore bianco
- a manica lunga, di taglio classico
- collo rigido ½ francese
- chiusura con bacchettatura e 7 bottoni in madreperla
- polsini con angoli smussati e chiusura a doppio bottone.

CRAVATTA:

- di colore blu scuro
- in tessuto misto seta, a lavorazione saglia
- classica o a nodo fisso a strappo.

CALZE:

- di colore blu scuro
- lunghezza al polpaccio
- bordo elasticizzato con rinforzi alla punta e al tallone.

SCARPA BASSA:

- di colore nero
- modello "derby"
- allacciatura stringata con 4 coppie di occhielli rinforzati.

SCARPA ALTA:

- di colore nero
- modello scarponcino a metà caviglia,
- allacciatura a 5 coppie di occhielli rinforzati
- impermeabile.

1.1.2 - DONNA**BERRETTO:**

- stesse caratteristiche di quello maschile
- modello "BANCROFT" femminile.

GIACCA:

- stesse caratteristiche di quella maschile.

PANTALONE:

- stesse caratteristiche di quello maschile, senza "pinces".

GONNA:

- di colore blu scuro e tessuto come quello della giacca
- lunghezza al ginocchio
- due pieghe centrali dall'esterno verso l'interno
- due "pinces" davanti e due dietro e spacco sormontato di 160 mm
- chiusura posteriore al centro con cerniera, occhiello e bottone.

CAMICIA:

- stesse caratteristiche di quella maschile, con abbottonatura femminile.

CRAVATTA:

- stesse caratteristiche di quella maschile.

GAMBALETTI O COLLANT:

- colore blu scuro
- di tipo setificato classico, opaco, velato.

SCARPE e/o STIVALI PER GONNA:

- scarpe nere stringate con tacco non superiore a cm. 4
- stivali neri con mezzo tacco.

SCARPE PER PANTALONE:

- come versione uomo con tacco non superiore a cm. 4.

1.1.3 – UOMO/DONNA**SOPRABITO:**

- di colore blu scuro come divisa
- modello trench ad un petto con 4 bottoni e lunghezza al ginocchio
- mostre con cuciture dritte anteriori e posteriori senza bottone
- tasche laterali oblique con fintino rettangolare (cm. 4,5 x 19,5)
- interamente foderato in colore blu scuro
- spalline per i gradi filettate di colore rosso
- corpetto termico removibile.

GIACCONE OPERATIVO:

- di colore blu scuro
- capo costituito da due parti separate, una esterna e un corpetto interno ancorato
- *parte esterna*
 - *in tessuto anti pioggia e antivento, resistente alla abrasione e dotata di membrana impermeabile e traspirante*
 - *chiusura centrale anteriore a doppia battuta anti pioggia e antivento*
 - *spalline chiuse da bottone a pressione*
 - *due tasconi laterali e due taschini sul petto con pattine chiuse da due bottoni a pressione*
 - *tessuto anti onde elettromagnetiche interposto tra il tessuto esterno e la fodera di entrambi i taschini superiori; su quello sinistro velcro per l'applicazione della placca in materiale plastico a forma di scudetto;*
 - *"coulisse" con uscita sulle battute anteriori bloccata da ferma-cordone anti impigliamento ed elastico inserito nella parte posteriore all'altezza della vita*
 - *sul fondo del capo, sui fianchi, in posizione verticale, apertura a soffiutto coperta da doppio filetto per migliorarne la vestibilità*
 - *sul fondo manica linguetta in tessuto con chiusura a doppio bottone a pressione per la regolazione, oltre ad un'apertura a soffiutto coperta da doppio filetto per migliorare l'aderenza*
 - *inserti a contrasto sulle spalle, sulle maniche e sul collo realizzati in tessuto ad alta tenacità di colore giallo rifrangente; nelle cuciture delle maniche e delle parti anteriore e posteriore bordino tipo "coda di topo" grigio rifrangente*
 - *del torace e al fondo, banda rifrangente termosaldata di cm. 2,00 di altezza*
 - *sulla parte posteriore, scritta "POLIZIA LOCALE" (altezza cm. 4,00 - carattere Helvetica New LT COM 77 Bold Condensed) in materiale rifrangente*

- sulla pattina del taschino anteriore sinistro, etichetta "POLIZIA LOCALE", applicata con velcro in materiale rifrangente
- sulla manica sinistra, con sistema a velcro, stemma della Regione Puglia a forma di scudetto, in materiale plastico
- **corpetto:**
 - corpetto interno rimovibile trapuntato e imbottito in ovatta termica; munito di appositi ancoraggi al giaccone esterno e fascia di tessuto antitrascinamento sul fondo
 - collo anti-pioggia con tasca sulla parte posteriore chiusa da velcro per l'alloggiamento del cappuccio, munito di bottoni automatici e velcro per l'ancoraggio al giaccone

COPRI PANTALONE IMPERMEABILE:

- di colore blu scuro
- in tessuto impermeabile e traspirante con cuciture termosaldate dalla parte interna
- "code di topo" rifrangenti inserite nelle cuciture esterne delle gambe
- chiusura sul fondo con soffietto di cm. 35 circa con cerniera coperta da filetto
- elastico in vita con chiusura centrale a mezzo cerniera e bottone a pressione
- due aperture passamani ai fianchi coperte da filetto.

MAGLIONE:

- di colore blu scuro
- modello classico, maniche lunghe a giro
- scollatura a "V"

GUANTI:

- di colore nero, in pelle
- foderati in pile e/o lana per personale operativo
- sfoderati per Ufficiali e Comandanti.

1.2 - DIVISA PRIMAVERILE/AUTUNNALE ORDINARIA

Stessa foggia e caratteristiche di quella invernale, ad eccezione delle seguenti peculiarità:

- tessuto leggero per giacca, pantaloni e gonna;
- berretto con calotta in cotone leggero, fascia interna in tessuto ("grogren");
- calze di cotone per uomo
- gambaletti o collant leggeri per donna;

1.3 - DIVISA ESTIVA ORDINARIA**1.3.1 - UOMO****BERRETTO:**

- stessi colore, foggia e caratteristiche di quello invernale
- fodera e calotta in cotone leggero
- fascia interna in tessuto (grogren).

CAMICIA:

- di colore bianco
- manica corta in tessuto Oxford in cotone 100%
- chiusura a sette bottoni in madreperla

- spalline applicate sul giro manica, fermate con bottone
- due tasche sul petto con pattine
- pettorina interna con bottone
- alamari in materiale pressofuso, identificativo del Comune di appartenenza, dimensioni cm. 4,00 x 1,8 con ancoraggio spillo-clip (n. 2)
- appendice, in tessuto come camicia, con ancoraggio alla spallina sinistra, con stemma della Regione Puglia a forma di scudetto in materiale plastico applicato con sistema a velcro

PANTALONI:

- di colore blu scuro
- modello classico lungo con "pinces" singola, senza risvolti e con battitacco
- due tasche laterali diagonali (apertura cm. 16, profondità cm. 30) e due tasche posteriori chiuse con bottoni in tinta con il tessuto (apertura cm. 10, profondità cm. 15)
- sette passanti per cintura (altezza cm. 6)
- chiusura centrale con cerniera, tirapanca ricavato nella contro finta
- foderato fino all'altezza del ginocchio.

CALZE:

- di colore blu scuro
- in cotone "filo di scozia"
- lunga, bordo elasticizzato con rinforzi alla punta e al tallone.

SCARPA BASSA:

- di colore nero
- modello "derby", allacciatura stringata con 4 coppie di occhielli rinforzati
- in pelle leggera.

1.3.2 - DONNA**BERRETTO:**

- stesse caratteristiche di quello invernale, modello BANCROFT femminile
- fodera e calotta in cotone leggero, fascia interna in tessuto (GROGREN).

CAMICIA:

- di colore bianco a manica corta in tessuto Oxford in cotone 100%
- chiusura a sette bottoni in madreperla
- spalline applicate sul giro manica, fermate con bottone
- due tasche sul petto con pattine
- pettorina interna con bottone.

PANTALONE:

- stesse caratteristiche di quello maschile, senza "pinces".

GONNA :

- di colore blu scuro
- lunghezza al ginocchio, con due pieghe centrali dall'esterno verso l'interno
- due "pinces" davanti e due dietro e spacco sormontato di 160 mm,
- chiusura posteriore al centro con cerniera, occhiello e bottone.

GAMBALETTI O COLLANT :

- di colore blu scuro di tipo setificato classico, opaco, velato, leggero.

SCARPE :

per pantalone:

- come versione uomo con tacco massimo cm. 4.

per gonna:

- di colore nero, in pelle leggera, stringate con tacco non superiore a cm. 4.

1.3.3 - UOMO/DONNA

GIUBBINO:

- di colore blu scuro, modello "bomber",
- in materiale altamente traspirante e impermeabile,
- inserti sulle spalle, sulle maniche e sul collo in tessuto ad alta tenacità di colore giallo fluorescente.
- chiusura centrale con zip
- bordino rifrangente, tipo "coda di topo", sulle cuciture delle maniche e delle parti anteriori
- due tasche laterali oblique con chiusura antiventto, chiuse da cerniere con "coda di topo" rifrangente
- spalline chiuse da bottone a pressione
- anteriormente, all'altezza del petto, banda rifrangente termosaldada di cm. 2,00 di altezza
- posteriormente, all'altezza delle spalle, scritta in materiale rifrangente "POLIZIA LOCALE" (font Helvetica New LT COM 77 Bold Condensed), di cm. 4,00 di altezza
- etichetta in materiale rifrangente "POLIZIA LOCALE" applicata con velcro sulla parte anteriore sinistra, all'altezza del petto al di sopra della banda rifrangente
- stemma della Regione Puglia a forma di scudetto, in materiale plastico, applicato con velcro sulla manica sinistra.

MAGLIONE:

- di colore blu scuro
- modello classico con scollatura a "V"
- manica lunga a giro, con toppe dello stesso colore sulle spalle e sui gomiti
- spalline con bottone
- taschino portapenne sul braccio sinistro
- porta placca, tutti realizzati in tessuto blu gabardine di puro cotone; targhetta con scritta "POLIZIA LOCALE" rifrangente sul petto lato sinistro.

1.4 - CAPI SPECIFICI PER SERVIZI SPECIALI

1.4.1 – SERVIZIO NAUTICO

MAGLIA:

- di colore bianco
- in cotone 100%
- modello "polo" a mezza manica
- righino tricolore sul bordo del colletto e delle maniche
- scritta di colore blu scuro "POLIZIA LOCALE" (font Helvetica New LT COM 77 Bold Condensed, altezza cm. 2) sulla parte anteriore sinistra, all'altezza del petto
- al di sotto della scritta fascia di velcro per applicazione del distintivo di grado
- scritta di colore blu scuro "POLIZIA LOCALE" su unico livello (font Helvetica New LT COM 77 Bold Condensed, altezza cm. 4) nella parte posteriore all'altezza del giro maniche
- sulla manica sinistra, stemma della Regione Puglia a forma di scudetto in materiale plastico applicato con sistema a velcro

1.4.2 – SERVIZIO COSTIERO**MAGLIA:**

- come da divisa per servizio nautico

PANTALONE:

- di colore blu scuro
- in cotone 100%
- modello "bermuda"
- due tasche laterali foderate internamente (apertura min. cm. 16, profondità min. cm. 30)
- due tasche posteriori con bottoni (apertura min. cm. 10, profondità min. cm. 15)
- n. 7 passanti per cintura (altezza cm. 6)
- chiusura centrale con cerniera, tira pancia ricavata sulla contro finta
- scritta di colore bianco (font Helvetica New LT COM 77 Bold Condensed, altezza cm. 1,5) sul fondo gambale, lato esterno.

1.4.3 – SERVIZIO IN BICICLETTA**CASCO:**

- di colore bianco
- specifico per uso ciclistico
- stemma del Comune di appartenenza sulla parte frontale, in posizione centrale
- nastro rifrangente (altezza cm. 2) sulla parte posteriore
- cinturino a sgancio rapido.

1.4.4 – SERVIZIO A CAVALLO**CASCO:**

- di colore bianco
- modello a calotta specifico per equitazione, omologato secondo le norme UNI EN 1384
- stemma del Comune di appartenenza sulla parte frontale, in posizione centrale
- nastro rifrangente (altezza cm. 2) sulla parte posteriore
- cinturino a sgancio rapido.

2 - UNIFORME DA MOTOCICLISTA**2.1 - DIVISA INVERNALE****2.1.1 - UOMO-DONNA****GIACCONE:**

- di colore blu scuro (*in cordura*)
- capo costituito da due parti separate, una esterna e un corpetto interno ancorato
- *parte esterna*
 - *in tessuto antipioggia e antivento, resistente alla abrasione e dotata di membrana impermeabile e traspirante*
 - *chiusura centrale anteriore a doppia battuta antipioggia e antivento*
 - *collo antipioggia*
 - *spalline chiuse da bottone a pressione*

- due tasconi laterali e due taschini sul petto con pattine chiuse da "zip" e sistema antipioggia
- tessuto anti onde elettromagnetiche interposto tra il tessuto esterno e la fodera di entrambi i taschini superiori; su quello sinistro, velcro per l'applicazione della placca in materiale plastico a forma di scudetto;
- "coulisse" con uscita sulle battute anteriori bloccata da ferma-cordone anti impigliamento
- inserti a contrasto sulle spalle, sulle maniche e sul collo realizzati in tessuto ad alta tenacità di colore giallo rifrangente; nelle cuciture delle maniche e delle parti anteriore e posteriore bordino tipo "coda di topo" grigio rifrangente
- sulla parte anteriore e posteriore, all'altezza del petto e delle spalle, banda rifrangente termosaldada di cm. 2,00 di altezza
- sulla parte posteriore, al di sopra della banda rifrangente, scritta "POLIZIA LOCALE" su unico livello (altezza cm. 4,00 - carattere Helvetica New LT COM 77 Bold Condensed) in materiale rifrangente
- sulla pattina del taschino anteriore sinistro, etichetta "POLIZIA LOCALE" in materiale rifrangente, applicata con velcro
- sulla manica sinistra, con sistema a velcro, stemma della Regione Puglia a forma di scudetto, in materiale plastico
- protezioni amovibili ai gomiti, alle spalle e sulla schiena, omologate secondo le norme CE.
- corpetto:
 - corpetto interno rimovibile trapuntato e imbottito in ovatta termica con superficie in alluminio per la massima coibenza; munito di appositi ancoraggi al giaccone esterno e fascia di tessuto antitrascinamento sul fondo

COPRI PANTALONE IMPERMEABILE:

- come da divisa ordinaria invernale
- protezioni amovibili ai gomiti, alle spalle e sulla schiena, omologate secondo le norme CE.

CASCO:

a) MODULARE

- di colore bianco
- omologato secondo le norme CE
- mentoniera sollevabile o removibile e cinturino di ritenuta con sistema di sgancio rapido
- stemma del Comune di appartenenza sulla parte frontale, scritta Polizia Locale di colore blu scuro rifrangente in proporzioni adeguate allo spazio utile "Font Helvetica New LT COM 77 Bold Condensed" sulla parte posteriore
- fascia rifrangente lungo il bordo inferiore di circa 2 cm.

b) JET

- di colore bianco
- omologato secondo le norme CE
- visiera, asportabile e sostituibile con frontino parasole e cinturino di ritenuta con sistema di sgancio rapido
- stemma del Comune di appartenenza sulla parte frontale, scritta Polizia Locale di colore blue scuro rifrangente in proporzioni adeguate allo spazio "Font Helvetica New LT COM 77 Bold Condensed sulla parte posteriore;
- fascia rifrangente lungo il bordo inferiore di circa 2 cm.

STIVALI:

- di colore nero
- impermeabili e traspiranti muniti di chiusura laterale con cerniera lampo sul lato interno e para pioggia
- banda laterale esterna retroriflettente di colore bianco a norma di legge
- allacciatura posteriore per regolazione del polpaccio e soffietto ergonomico sul giro caviglia
- protezione per malleoli e rinforzo laterale al piede sinistro per leva del cambio
- plantare anatomico
- suola antisdrucciolo e antiscivolo.

GUANTI INVERNALI:

- di colore nero
- impermeabili e traspiranti

- foderati in materiale coibente termico
- modello "alla moschettiera", con paramanico bianco tutto rifrangente
- dotato di protezioni sul dorso.

PANCIERA DA MOTOCICLISTA:

- di colore nero
- elastica e traspirante.

INDUMENTO SOTTO TUTA TERMICO:

- di colore nero
- completo costituito da maglia e pantalone termici aderenti
- traspirante e in materiale anallergico.

MAGLIONE:

- di colore blu scuro
- collo alto tipo "dolce vita"
- manica lunga a giro.

BERRETTO, CAMICIA, CALZE, GAMBALETTI O COLLANT:

- come da divisa ordinaria.

2.2 - DIVISA ESTIVA**2.2.1 - UOMO/DONNA****GIUBBINO ESTIVO:**

- di colore blu scuro, modello "bomber",
- in materiale altamente traspirante e impermeabile,
- inserti sulle spalle, sulle maniche e sul collo in tessuto ad alta tenacità di colore giallo fluorescente
- chiusura centrale con zip
- bordino rifrangente, tipo "coda di topo", sulle cuciture delle maniche e delle parti anteriori
- due tasche laterali oblique con chiusura antiventto, chiuse da cerniere con bordino rifrangente tipo "coda di topo"
- spalline chiuse da bottoni a pressione
- anteriormente, all'altezza del petto, banda rifrangente termosaldada di cm. 2,00 di altezza
- posteriormente, all'altezza delle spalle, scritta in materiale rifrangente "POLIZIA LOCALE" (font Helvetica New LT COM 77 Bold Condensed), di cm. 4,00 di altezza
- etichetta in materiale rifrangente "POLIZIA LOCALE" applicata con velcro sulla parte anteriore sinistra, all'altezza del petto al di sopra della banda rifrangente
- stemma della Regione Puglia a forma di scudetto, in materiale plastico, applicato con velcro sulla manica sinistra
- protezioni amovibili ai gomiti, alle spalle e alla schiena, omologate secondo le norme CE.

COPRI PANTALONE IMPERMEABILE:

- come da divisa ordinaria invernale
- protezioni amovibili ai fianchi e alle ginocchia, omologate secondo le norme CE

3 - UNIFORMI OPERATIVE

3.1 - DIVISA (TUTA) OPERATIVA

3.1.1 - UOMO/DONNA

GIACCA:

composto da una parte esterna e da un corpetto interno ancorato:

- parte esterna
 - di colore blu
 - in misto cotone elasticizzato, vestibilità ampia,
 - "coulisse" interna all'altezza della vita con cordoncino di regolazione in poliestere elasticizzato fermato da stopper autobloccante e fissato alle estremità
 - apertura anteriore chiusa da cerniera pressofusa, a doppio cursore, coperta da una finta anteriore bloccata da 5 bottoni a pressione ricoperti in gomma antigraffio dello stesso colore del tessuto; cerniera applicata da 5 cm. dal fondo del capo fino all'attaccatura del collo
 - inserto di tessuto con all'interno fibre di materiale rifrangente sulla battuta in corrispondenza del collo
 - collo realizzato in doppio tessuto con parte interna ricoperta da inserto in confortevole tessuto salvamento
 - spalline porta tubolari in doppio tessuto cucite sulle spalle, bloccate nella parte mediale da tessuto a strappo maschio/femmina
 - scritta "POLIZIA LOCALE" (font Helvetica New LT COM 77 Bold Condensed), alta cm 4, di colore grigio rifrangente, tipo "transfer", sulla schiena
 - sulla parte anteriore, all'altezza del petto, due taschini a toppa con soffietto perimetrale di circa cm 2 coperti da pattina con chiusura a mezzo velcro; tra il tessuto esterno e la fodera di entrambi i taschini è inserito uno speciale tessuto anti onde elettromagnetiche
 - nella parte superiore del taschino di sinistra, striscia in tessuto a strappo per l'applicazione di etichetta in materiale plastico con scritta "POLIZIA LOCALE", in colore grigio rifrangente su fondo blu
 - su ciascun fianco, all'altezza della vita, alamario in tessuto inserito in anello di plastica e chiusura a velcro, per la regolazione dell'ampiezza
 - maniche con fondo regolabile in ampiezza a mezzo alamario in tessuto, inserito in anello di plastica e chiusura a velcro
 - ulteriore chiusura a velcro sotto il gomito, per la regolazione dell'ampiezza
 - su entrambe le maniche, tasca chiusa da cerniera pressofusa in materiale plastico, per inserimento di protezioni antitrauma per gomito ed avambraccio, omologate
 - sulla manica sinistra, a cm 15 circa dalla base della spallina, stemma ricamato della Regione Puglia, fissato con velcro
 - 3 passanti all'altezza della vita, 2 sul davanti e 1 sul dietro
 - al fondo della giacca, su ciascun fianco, apertura a soffietto chiusa da cerniera coperta da doppio filetto, per una maggiore vestibilità
 - ai lati di ciascuna parte anteriore, internamente, è posizionato una vista in tessuto alla quale è applicata una mezza cerniera a spirale per l'ancoraggio del corpetto interno
 - ulteriori ancoraggi del corpetto a mezzo di appositi passanti al collo e al fondo manica
 - tasca interna al fondo sinistro chiusa da cerniera
 - fodera interna con tessuto a rete
 - cuciture e impunture rinforzate con cucirino antistrappo 100% poliestere in tinta con il tessuto
- corpetto
 - di colore blu notte
 - antivento, non autoportante, in tessuto leggero 100% poliestere
 - trapuntato e imbottito in ovatta termica
 - composto da due davanti con cerniere per l'ancoraggio alla giacca, un dietro e maniche a giro munite al fondo di fettuccia con bottone a pressione per l'ancoraggio alla giacca esterna

- cuciture e impunture rinforzate con cucirino antistrappo 100% poliestere in tinta con il tessuto.

PANTALONE:

costituito da una parte esterna e una interna

- parte esterna:
 - di colore blu scuro
 - ampia vestibilità
 - composto da due gambali e da cintura in vita realizzata in doppio tessuto
 - cinque passanti, due sul davanti e tre sul dietro
 - alamari in tessuto, fermato con velcro, sulla cintura su ciascun fianco per regolazione dell'ampiezza in vita
 - apertura sul davanti protetta da pattina chiusa da cerniera a spirale e bottoni a pressione
 - tasca con taglio obliquo chiusa da cerniera coperta da filetti in tessuto su ciascun fianco, sotto all'attaccatura della cintura
 - tasca obliqua con soffietto chiusa da patta fermata con velcro lateralmente su ciascun gambale
 - tasca a filetto coperta da patta fermata con velcro, sotto all'attaccatura del fascione, nella parte posteriore destra
 - tasca interna, in tessuto elasticizzato, per ciascun gambale per l'inserimento della protezione ginocchio-tibia; sistema di regolazione dell'aderenza della protezione a mezzo di alamari inseriti in anello rettangolare sul fondo di ciascun gambale
 - mezza cerniera a spirale per l'ancoraggio dell'interno staccabile all'altezza della cucitura di unione della cintura con i gambali
 - fettuccia per l'ancoraggio della parte interna sulla cucitura interna di ciascun gambale, all'altezza della parte inferiore
 - cuciture e impunture rinforzate con cucirino antistrappo 100% poliestere in tinta con il tessuto.
- parte interna:
 - di colore blu scuro
 - in tessuto antivento, composto da due gambali staccabili
 - mezza cerniera a spirale in vita, per l'ancoraggio al pantalone
 - passante nello stesso tessuto del pantalone, al fondo di ogni gambale per l'ancoraggio al pantalone
 - cuciture e impunture rinforzate con cucirino antistrappo 100% poliestere in tinta con il tessuto.

CASCO PER INTERVENTI SPECIALI:

- di colore bianco
- in materiale resistente agli urti e munito di sistema assorbimento di energia tra la testa e la calotta
- calotta ricoperta di silicone antibenzina, antiacidi e "fire-retardant"
- estrattori di aria chiudibili
- visiera di spessore non inferiore a 3 mm. antiabrasione e antiappannamento con guarnizione in gomma
- interno estraibile in tessuto anallergico
- paranuca amovibile con rivestimento in tessuto "fire-retardant".

SCARPOCINO:

- colore nero, modello "anfibia" basso.

CALZETTONI:

- come da divisa ordinaria.

MAGLIONE:

- di colore blu scuro
- in pile con chiusura zip da 30 cm.
- scritta "POLIZIA LOCALE" di colore bianco, ricamata sul lato sinistro del colletto.

MAGLIA:

- come da divisa per servizio nautico

FAZZOLETTO:

- di colore "azzurro italia",
- modello tipo "bandana"
-

COPRICAPO:

- di colore blu scuro
- tipo "basco", modello boina "spagnolo" con cupola in lana a maglia con centina
- fodera, protezione interna sottocupola, rinforzo temporale, orlatura e nastro scorrevole alto mm 8
- le due estremità del nastro scorrevole fuoriescono, in corrispondenza della congiunzione dell'orlatura in pelle, ciascuna di cm 9 circa.
- stemma regionale ricamato, con scritta "POLIZIA LOCALE" di colore blu (font Helvetica New LT COM 77 Bold Condensed) di cm. 1,5 .

COPRICAPO ESTIVO:

- di colore blu scuro
- tipo "baseball", in cotone 100%
- fascia tergisudore all'internamente alla calotta, lungo il bordo inferiore
- adeguato rinforzo internamente al frontalino e nella visiera tra i due strati di tessuto
- nella parte frontale, in posizione centrata, stemma della Regione Puglia ricamato, contornato ad arco superiore dalla scritta "POLIZIA LOCALE" (carattere Helvetica New LT COM 77 Bold Condensed) di colore bianco, alto cm 1,5 circa.

COPRICAPO INVERNALE:

- di colore blu scuro
- tipo "baseball"
- in tessuto impermeabile e traspirante, foderato internamente con trapunta in tela di viscosa rayon e ovatta (g 35)
- adeguato rinforzo nella parte interna del frontalino e nella visiera tra i due strati di tessuto
- nella parte frontale, centralmente, stemma del Comune di appartenenza contornato ad arco superiore dalla scritta "POLIZIA LOCALE" (carattere Helvetica New LT COM 77 Bold Condensed) di colore bianco, alto cm 1,5 circa.

4 - GRANDE UNIFORME**4.1 DIVISA INVERNALE****4.1.1 - UOMO****GIACCA:**

- di colore blu scuro
- in tessuto tipo cordellino, di pura lana merinos extrafine, peso 480 g/mq.
- modello tipo "corazziere",
- spilline e alamari dorati ricamati a mano

PANTALONE:

- di colore blu scuro
- dello stesso tessuto della giacca

- modello classico

MANTELLA:

- di colore blu scuro
- di pura lana vergine 100% IWS, tipo panno velour (c.d. panno castorato), peso 590 g/mq. (+/- 5)
- modello a ruota intera
- collo in piedi di cm. 5, dragone e catenella dorata per chiusura collo
- lunghezza al polpaccio
- profili in cucitura bianco panna
- rifiniture interne di colore bianco panna.

COPRICAPO:

- di colore blu scuro
- cappello rigido, modello "Kepi", con visiera plastificata e sottogola in pelle
- altezza cm 14
- banda superiore dorata di cm 2 di altezza
- soggolo anteriore a treccia in filo dorato di spessore cm 1,5, e lunghezza cm 31,
- piumaggio alto centrale bianco panna con supporto dorato di cm 18,
- stemma del Comune di appartenenza in canottiglia dorata;

GUANTI:

- di colore bianco panna
- in pelle di vitello

CINTURINO:

- di colore nero
- in pelle, con fibbia dorata per sciabola

SCARPE:

- di colore nero
- in pelle
- con soles di "para" antiscivolo, antistatico

CALZETTONI:

- di colore nero
- in filo di scozia

CAMICIA:

- di colore bianco
- in tessuto misto seta
- collo con pistagna
- manica in unico pezzo con doppio polso, completa di gemelli placcati in oro
- impunture al collo e ai polsi a circa 6 mm. dal bordo
- assemblaggio con doppia ribattitura a due aghi con catenella
- bottoni a quattro fori in madreperla.

CORDELLINA:

- in rayon color oro con puntali in metallo dorato

SCIABOLA:

- con dragona e pendaglio in oro

4.1.2 - DONNA

Stesse caratteristiche e foggia della uniforme per uomo, ad eccezione della giacca e della camicia che presentano l'abbottonatura a sinistra.

4.2 - DIVISA ESTIVA**4.2.1 - UOMO**

Stesse caratteristiche e foggia di quella invernale, ad eccezione del seguente capo di abbigliamento;

GIACCA :

- di colore panna
- modello tipo "corazziere", in tessuto lana e mohair, in pura lana merinos extrafine, peso 480 mq, spalline e alamari dorati ricamati a mano;

4.2.2 - DONNA

Stesse caratteristiche e foggia della uniforme per uomo, ad eccezione della giacca e della camicia che presentano l'abbottonatura a sinistra.

5 - UNIFORME DI GALA**5.1 - UOMO**

GIACCA:

- di colore nero
- modello a doppio petto
- n. 6 bottoni dorati lucidi su tre file con stemma della Regione Puglia in rilievo
- due tasche sui fianchi senza pattine
- due "travette" dello stesso tessuto della giacca, di forma rettangolare (cm. 4 x cm. 6) applicati sulle spalle a cm. 4 dalla attaccatura della manica; doppio bordo a ricamo e stemma della Regione Puglia in canutiglia dorata

PANTALONI:

- di colore nero
- dello stesso tessuto della giacca
- modello classico senza "pince"
- due tasche laterali oblique (apertura min. cm. 16, profondità min. cm. 30)
- sette passanti per cintura (altezza cm. 4)

BERRETTO:

- di colore nero
- della stessa foggia e con le medesime caratteristiche di quello della divisa ordinaria

GUANTI:

- di color bianco panna
- in pelle

SCARPE

- di colore nero
- in pelle lucida
- basse
- modello "derby", allacciatura stringata con 4 coppie di occhielli rinforzati.

CINTURA:

- di colore nero
- in pelle
- fibbia o copri fibbia di forma rettangolare (cm. 4 x cm. 6) in metallo dorato lucido con stemma della Regione Puglia in metallo sovrapposto.

5.2 - DONNA

Stesse caratteristiche e foggia della uniforme per uomo, ad eccezione dei seguenti capi:

GIACCA:

- come quella da uomo, con abbottonatura a sinistra

CAMICIA:

- come quella da uomo, con abbottonatura a sinistra

SCARPE:

- modello "derby", allacciatura stringata con 4 coppie di occhielli rinforzati, con tacco non superiore a cm. 4.

GONNA :

- di colore blu scuro;
- lunghezza al ginocchio, confezionata nello stesso tessuto della giacca con due pieghe centrali dall'esterno verso l'interno, due "pinces" davanti e due dietro e spacco sormontato di 160 mm. ;
- l'orlo inferiore della gonna deve essere realizzato con puntini a macchina di filo di seta blu navy. La chiusura posteriore è situata al centro ed ottenuta con cerniera ed occhiello vero e bottone in osso piccolo di mm 15 circa di colore blu navy;
- giro vita rifinito con cinturino e baschina interna, realizzati nello stesso tessuto della gonna e passanti per la cintura posizionati sulle quattro riprese;
- fodera realizzata in saglia.

6 - UNIFORME DI RAPPRESENTANZA

L'uniforme di rappresentanza è costituita dalla uniforme ordinaria (invernale ed estiva) integrata da:

- cordelline di rappresentanza dorata
- cinturone di colore bianco con spillaccio, sprovvisto di buffetteria
- guanti di colore bianco.

Per i Commissari:

- cinturone di colore bianco con spillaccio con impunture blu, sprovvisto di buffetteria
- guanti di colore nero.

In aggiunta per Ispettori e Commissari:

- sciabola con pendaglio e dragona.

ACCESSORI**FISCHIETTO:**

- in metallo con catena.

BORSELLO:

- di colore bianco
- in cuoio naturale
- a tracolla con 2 scomparti, chiusura con patta e fibbia metallica,
- dimensioni max: cm. 20 x 30 x 8 (l x h x p).

CINTURONE :

- di colore bianco,
- dimensioni: cm. 5 x 6 (l x h)
- fibbia o copri fibbia in metallo cromato con stemma del Comune di appartenenza in metallo sovrapposto.

CINTURA:

- di colore blu scuro
- con chiusura a velcro
- altezza cm. 4.

TUBOLARI:

- di colore blu scuro
- fascette tubolari in tessuto
- stemma della Regione o distintivi di grado (*pressofusi*) per camicia estiva, giaccone operativo e giubbino estivo.

SCALDACOLLO:

- di colore blu scuro
- in tessuto termico
- altezza cm. 20
- scritta ricamata bianca " POLIZIA LOCALE".

COPRICAPO:

- di colore blu scuro
- berretto a zuccotto
- in tessuto acrilico 100%
- scritta bianca centrale ricamata " POLIZIA LOCALE".

KIT ALTA VISIBILITA':

- gilet smanicato di colore giallo fluorescente 100% PES (DPI II° cat.)
- chiusura anteriore centrale regolabile a velcro
- scritta "POLIZIA LOCALE" (altezza cm. 4, font Helvetica New LT COM 77 Bold Condensed) sulla schiena in posizione centrale su unico livello, di colore blu tipo "transfer"
- nella parte anteriore lato sinistro, all'altezza del petto, scritta "POLIZIA LOCALE" di colore blu scuro (altezza cm. 1,5, font Helvetica New LT COM 77 Bold Condensed)
- due fasce orizzontali di colore grigio rifrangente termoadesive all'altezza della vita, di cm. 5 di altezza
- copriberretto dello stesso tessuto del gilet, con elastico al fondo e finestrella all'altezza del fregio
- manicotti dello stesso tessuto del gilet, con due elastici alle estremità per l'ancoraggio al polso e all'avambraccio.

PETTORINA:

- di colore blu scuro
- tipo "casacca fratino"
- in cotone, con bordi rifiniti con tessuto "GROGREN" in tinta
- elastici laterali in vita per la regolazione, chiusura a velcro
- scritta "POLIZIA LOCALE" (altezza cm. 4, font Helvetica New LT COM 77 Bold Condensed) di colore grigio tipo "transfer" rifrangente sulla parte anteriore e posteriore all'altezza del petto.

COPRIBERRETTO:

- foderina impermeabile e rifrangente
- elastico al fondo e finestrella all'altezza del fregio.

COLLETO E BUSTINA:

- per personale in quiescenza

REGIONE PUGLIA



REGOLAMENTO REGIONALE

“Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale” ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 37/2011.

ALLEGATO “ C “ – SIMBOLI DISTINTIVI DI GRADO

Tabella riepilogativa di simbologie e denominazioni di grado con rispettivi soggoli e alamari
(tubolari e contropalline sono perimetrati con rigo rosso)

COMANDANTI e UFFICIALI			
UFFICIALI	COMANDANTI	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE
		DIRIGENTE GENERALE	Una stella a sei punte dorata bordata di rosso e greca con barretta passante
		DIRIGENTE SUPERIORE	Tre stelle a sei punte dorate e torre Tre stelle a sei punte dorate bordate di rosso e torre per Comandanti
		DIRIGENTE	Due stelle a sei punte dorate e torre Due stelle a sei punte dorate bordate di rosso e torre per Comandanti
		Commissario Superiore	Una stella a sei punte dorata e torre Una stella a sei punte dorata bordata di rosso e torre per Comandanti
		Commissario Capo	Tre stelle a sei punte dorate Tre stelle a sei punte dorate bordate di rosso per Comandanti

		<p>Commissario</p>	<p><i>Due stelle a sei punte dorate</i> <i>Due stelle a sei punte dorate bordate di rosso per Comandanti</i></p>
		<p>Vice Commissario</p>	<p><i>Una stella a sei punte dorata</i> <i>Una stella a sei punte dorata bordata di rosso per Comandanti</i></p>
<p>ISPETTORI</p>			
		<p>Ispettore Superiore</p>	<p><i>Una stella a sei punte con barra inferiore contenente rombo centrale entrambe dorate iscritte in perimetro rettangolare dorato</i></p>
		<p>Ispettore Capo</p>	<p><i>Tre pentagoni dorati iscritti in perimetro rettangolare dorato</i></p>
		<p>Ispettore</p>	<p><i>Due pentagoni dorati iscritti in perimetro rettangolare dorato</i></p>
		<p>Vice Ispettore</p>	<p><i>Un pentagono dorato iscritto in perimetro rettangolare dorato</i></p>

SOVRINTENDENTI, ASSISTENTI ed AGENTI di POLIZIA LOCALE			
		Sovrintendente Capo	<i>Tre barre argentate e bottone dorato</i>
		Sovrintendente	<i>Due barre argentate e bottone dorato</i>
		Vice Sovrintendente	<i>Una barra argentata e bottone dorato</i>
		Assistente	<i>Due "chevron" di colore rosso iscritti in perimetro rettangolare dorato e bottone dorato</i>
		Agente Scelto	<i>Uno "chevron" di colore rosso iscritto in perimetro rettangolare dorato e bottone dorato</i>
		Agente	<i>Nessun grado e bottone dorato</i>

I gradi sopra descritti, ove indossati su capi di abbigliamento predisposti per l'apposizione delle contospalline, sono collocati su TUBOLARI di colore blu.

SOGGOLI PER BERRETTO**Agente - Agente scelto - Assistente**

Lineare, piatto, doppio estensibile, in materiale plastico di colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con fascetta passante laterale di colore nero. Bottoni laterali in metallo argentato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

**Vice Sovrintendente**

Lineare, piatto, doppio estensibile, in materiale plastico colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con una fascetta passante laterale argentata e bordata in nero. Bottoni laterali in metallo argentato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

**Sovrintendente**

Lineare, piatto, doppio estensibile, in materiale plastico colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con due fascette passanti laterale argentate e bordata in nero. Bottoni laterali in metallo argentato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

**Sovrintendente Capo**

Lineare, piatto, doppio estensibile, in materiale plastico colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con tre fascette passanti laterale argentate e bordata in nero. Bottoni laterali in metallo argentato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

**Vice Ispettore**

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato con riga centrale di colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con una fascetta passante laterale dorata con screziature e bordi in nero. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

**Ispettore**

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato con riga centrale di colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con due fascette passanti laterali dorate con screziature e bordi in nero. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli



Ispettore Capo


Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato con riga centrale di colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con **tre** fascette passanti laterali dorate con screziature e bordi in nero. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

**Ispettore Superiore**


Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato con riga centrale di colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con **quattro** fascette passanti laterali dorate con screziature e bordi in nero. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

**Vice Commissario**


Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con **una** fascetta passante laterale dorata, bordata in nero o in rosso nel caso di Comandante o Responsabile di Servizio. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

**Commissario**

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con **due** fascette passanti laterali dorate e bordate in nero o in rosso nel caso di Comandante o Responsabile di Servizio. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

**Commissario Capo**

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con **tre** fascette passanti laterali dorate e bordate in nero o in rosso nel caso di Comandante o Responsabile di Servizio. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

**Commissario Superiore**

Cordone ritorto in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con una fascetta passante laterale dorata e bordata in nero o in rosso nel caso di Comandante o Responsabile di Servizio. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli



Dirigente

Cordone ritorto in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con due fascette passanti laterali dorate e bordate in nero o in rosso nel caso di Comandante o Responsabile di Servizio. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

**Dirigente Superiore**

Cordone ritorto in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con tre fascette passanti laterali dorate e bordate in nero o in rosso nel caso di Comandante o Responsabile di Servizio. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli

**Dirigente Generale**

Treccia in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con una fascetta passante laterale dorata e bordata in rosso. Bottoni laterali in metallo dorato diam. 12 mm. con linguette pieghevoli.




Alamari


*Per il **Dirigente Generale** e i **Comandanti**, gli alamari sono ricamati a mano, bombati in **canutiglia dorata**, delle dimensioni di **cm 5 x 24** su fondo rosso.*




*Per il **Dirigente Superiore**, **Dirigente**, **Commissario Superiore**, **Commissario Capo**, **Commissario** e **Vice Commissario**, gli alamari sono ricamati a mano, bombati, in **canutiglia dorata**, delle dimensioni di **cm 5 x 22** su fondo blu scuro.*



*Per il ruolo **Ispettori** gli alamari sono ricamati a mano, bombati, in **canutiglia dorata** delle dimensioni di **cm 4 x 18** su fondo blu scuro.*




Per il ruolo **Sovrintendenti** gli alamari sono ricamati a mano, bombati, in **canutiglia argentata** delle dimensioni di **cm 3 x 10** su fondo blu scuro.




Per **Assistenti e Agenti** gli alamari sono di metallo come da immagine e hanno le viti per la ritenzione.

Dimensioni: alamari grandi cm 9,00 x 3,00 (da giacca)
alamari piccoli cm 4,00 x 2,00- (da camicia)



SERVIZI IN ALTA UNIFORME DELLA POLIZIA LOCALE

Ferma restando la possibilità per i singoli Enti locali di adottare uniformi di rappresentanza, per i servizi in alta uniforme gli appartenenti al Ruolo dei Dirigenti e i Commissari possono utilizzare la Sciarpa (con due nappe) di colore Azzurro (della tonalità adottata dalla Repubblica Italiana), che va indossata sulla giacca, da destra verso sinistra.



SIMBOLOGIA DEI GRADI PER DIVISA DI GALA

*posizionati esternamente e sulla parte inferiore di entrambi gli avambracci
per i Comandanti galloncino bordato di rosso*

Dirigente Generale



Dirigente Superiore



Dirigente



Commissario Superiore



Commissario Capo



Commissario



Vice Commissario



TRAVETTA PER DIVISA DI GALA
in canutiglia dorata, con fregio della Regione Puglia



Riconoscimenti - Onorificenze

Il *Comandante*, il *Vicecomandante* ed il restante personale della polizia locale appartenente al ruolo *Commissari* ed al ruolo *Ispettori*, possono indossare sull'uniforme, all'altezza del taschino sinistro, i nastri evidenzianti l'*anzianità di servizio* svolta con merito, nonché i nastri delle decorazioni e delle onorificenze ricevute.

Il corrispondente nastro è composto da 2 (*due*) bande azzurre laterali ed al centro il tricolore nazionale :



piatto in tessuto per camicia
dimensione cm.3,6 x 1,2

bombata metallica per giacca
dimensione cm.3,6 x 1,2
bombatura di 5 mm

con:

- corona di *bronzo* per 20 anni di servizio



- corona d'*argento* per 25 anni di servizio




- corona d'*oro* per 35 anni di servizio



Detta onorificenza viene concessa con provvedimento del Comandante del Corpo a tutti gli appartenenti alla Polizia Locale che si siano particolarmente distinti per impegno, atti eccezionali di abnegazione o di coraggio, i quali hanno ricevuto una valutazione non inferiore all'85% del voto massimo previsto nella scheda di valutazione annuale ed in presenza di ulteriori elementi di eccellenza per l'attività svolta, **non potrà**, invece, essere concesso in presenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa in cui è stata comminata la sospensione della retribuzione di un giorno, possono essere concessi i seguenti riconoscimenti e onorificenze:

1. Encomio scritto del Comandante del Corpo;

Il corrispondente nastrino di **prima assegnazione** è composto da nastrino bianco con fascia rossa centrale:



piatto in tessuto per camicia
dimensione cm.3,6 x 1,2

bombata metallica per giacca
dimensione cm.3,6 x 1,2
bombatura di 5 mm

Per le successive assegnazioni sulla fascia centrale di colore rosso si applicherà una stella a sei punte di bronzo per la seconda assegnazione, d'argento per la terza assegnazione e d'oro per quella successiva, le stelle saranno di misura adeguata e di foggia uguale a quella del tubolare dei camiciotti.

2. Encomio scritto del Sindaco;

Il corrispondente nastrino di **prima assegnazione** è composto da nastrino rosso :



piatto in tessuto per camicia
dimensione cm.3,6 x 1,2

bombata metallica per giacca
dimensione cm.3,6 x 1,2
bombatura di 5 mm

Per le successive assegnazioni sulla fascia centrale di colore rosso si applicherà una stella a sei punte di bronzo per la seconda assegnazione, d'argento per la terza assegnazione e d'oro per quella successiva, le stelle saranno di misura adeguata e di foggia uguale a quella del tubolare dei camiciotti.

3. *Encomio d'onore deliberato dal Consiglio Comunale;*

Il corrispondente nastrino è composto da nastrino *rosso* con fascia *bianca* centrale :



piatto in tessuto per camicia
dimensione cm.3,6 x 1,2

bombata metallica per giacca
dimensione cm.3,6 x 1,2
bombatura di 5 mm

Per le successive assegnazioni sulla fascia centrale di colore rosso si applicherà una *stella* a sei punte di *bronzo* per la seconda assegnazione, *d'argento* per la terza assegnazione e *d'oro* per quella successiva, le stelle saranno di misura adeguata e di foggia uguale a quella del tubolare dei camiciotti.

Il conferimento della onorificenza dal punto 2) è formulata dal Comandante del Corpo all'Amministrazione Comunale e deve contenere relazione descrittiva dell'avvenimento corredata da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito.

Per il Comandante del Corpo il conferimento dell'onorificenza è formulata dal Sindaco.

Per i Comandanti ed i Responsabili del Servizio di Polizia Locale è istituita l'onorificenza di lungo comando. Il corrispondente nastrino è composto da nastrino *bianco* con nr.9 riga *rosse* :



piatto in tessuto per camicia
dimensione cm.3,6 x 1,2

bombata metallica per giacca
dimensione cm.3,6 x 1,2
bombatura di 5 mm

con inserimento di :

stelletta a sei punte di 8 mm. di diametro di *bronzo* per 10 anni di servizio



stelletta a sei punte di 8 mm. di diametro *d'argento* per 15 anni di servizio



stelletta a sei punte di 8 mm. di diametro *d'oro* filettata in rosso per 20 anni di servizio



E' consentito fregiarsi di decorazioni o onorificenze della Repubblica Italiana o comunque fregiarsi di decorazioni, riconoscimenti, brevetti, distintivi di merito o di specialità conseguiti nel corso di precedente servizio nelle Forze di Polizia dello Stato o nelle Forze Armate previa autorizzazione rilasciata dal Comandante del Corpo con proprio atto.

Salvo quanto previsto nel presente regolamento non è consentito l'uso di insegne, fregi o distintivi non conformi alle disposizioni statali o regionali e non autorizzate a norma del presente regolamento.

Le concessioni di riconoscimenti o di onorificenze saranno inserite nel fascicolo personale.

MEDAGLIA REGIONE PUGLIA PER MERITI SPECIALI

Viene istituito il nastrino e la medaglia per *meriti speciali*, che la Regione Puglia potrà attribuire agli Appartenenti della Polizia Locale che si distingueranno per atti eccezionali di coraggio in cui mettendo a rischio la propria incolumità personale con chiaro sprezzo del pericolo si è proceduto a salvaguardare la tutela della legalità e della sicurezza ed incolumità pubblica.

Il corrispondente nastrino di **prima assegnazione** è composto da nastrino *verde* con fascia *rossa* centrale su cui è posizionata *una stelletta a sei punte* di 8 mm. di diametro.



piatto in tessuto per camicia
dimensione cm.3,6 x 1,2

bombata metallica per giacca
dimensione cm.3,6 x 1,2
bombatura di 5 mm

Per la **seconda assegnazione**, al nastrino di “*prima assegnazione*”, viene aggiunta nella fascia centrale una *torre di bronzo* di 10 mm. x 5 mm. di foggia uguale a quella del tubolare dei camiciotti.



Per la **terza e successive assegnazioni** la torre di bronzo viene sostituita da una *torre dorata* di 10 mm. x 5 mm. in colore *oro* e di foggia uguale a quella del tubolare dei camiciotti.



La medaglia ha uno spessore di mm. 3,25 è realizzata in fusione metallica e riporta nella faccia anteriore l’emblemata della Regione Puglia. Nella fascia di contorno di colore oro viene riportata la scritta “REGIONE PUGLIA” nel semicerchio superiore e la scritta “POLIZIA LOCALE” nel semicerchio inferiore in smalto bianco. L’emblemata della Regione posizionato al centro della medaglia sarà serigrafata. La faccia posteriore della medaglia, di colore oro, riporta incisa la scritta “PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE” nel semicerchio superiore e “PER MERITI SPECIALI” nel semicerchio inferiore. Centralmente ma con sviluppo superiore è riportato il Logo Regionale e la scritta REGIONE PUGLIA.

La medaglia è collegata al nastro per l’ancoraggio all’indumento, per mezzo di un anello dorato di 12 mm. di diametro.

Il nastro è realizzato da un tratto di circa 19 cm. di lunghezza e di 3,6 cm. di larghezza. Il tessuto è composto da tre bande colorate di 12 mm. di larghezza cadauna nelle tonalità previste dalla Regione Puglia e rilevabili dal campione ufficiale.

MEDAGLIA*Nastro**La medaglia*

*sarà approvata in comitato
come già regolamentata dalla Regione Puglia*

Gli encomi del Comandante, del Sindaco e del Consiglio Comunale e la medaglia al merito della Regione Puglia sono alternativi.

Il Comandante del Corpo decide tra l'assegnazione del proprio encomio o la proposta di uno degli altri 3 (*tre*) riconoscimenti .

**MEDAGLIE
CORRISPONDENTI AI NASTRINI**

Anzianità di servizio 20 anni

Il nastro è realizzato da un tratto di circa 19 cm. di lunghezza e di 3,6 cm. di larghezza.



FRONTE




RETRO

- metallo in rilievo (lucido)
- metallo scavato + basso (opaco)

bronzo

Anzianità di servizio 25 anni

Il nastro è realizzato da un tratto di circa 19 cm. di lunghezza e di 3,6 cm. di larghezza



FRONTE




RETRO

- metallo in rilievo (lucido)
- metallo scavato + basso (opaco)

nikel

Anzianità di servizio 35 anni

Il nastro è realizzato da un tratto di circa 19 cm. di lunghezza e di 3,6 cm. di larghezza



FRONTE



RETRO


- metallo in rilievo (lucido)
- metallo scavato + basso (opaco)

oro

Encomio del Comandante

Il nastro è realizzato da un tratto di circa 19 cm. di lunghezza e di 3,6 cm. di larghezza

medaglia base cm 4




Per la medaglia di **Encomio del Consiglio Comunale** cambia solo il nastrino che diventa con sfondo bianco e fascia centrale di colore rosso.

Il nastro di supporto della medaglia riporterà le targhette sottostanti a secondo del numero degli encomi ottenuti.

TARGHETTE

da posizionarsi sulla fascia delle medaglie per indicare il numero delle ulteriori ed identiche onorificenze ricevute

targhette base cm 3,5



spilla sul retro

metallic surface (polished)

metallic surface + recessed (matte)

Medaglia onorificenza di lungo comando

Il nastro è realizzato da un tratto di circa 19 cm. di lunghezza e di 3,6 cm. di larghezza, supportata da un nastro con 10 righe bianche di 2 mm. partendo dai due estremi intervallate da righe rosse delle stesse dimensioni



diritto

rovescio

REGIONE PUGLIA



REGOLAMENTO REGIONALE

“Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale” ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 37/2011.

ALLEGATO D

Distintivo di servizio e Tessera di riconoscimento

A) Distintivo di servizio

- supporto in materiale plastico per alloggiamento placca, con asola per applicazione a bottone (taschino superiore sinistro giacca)
- realizzato in materiale metallico, a forma circolare del diametro di cm. 5
- in posizione centrata, logo dell’Ente di appartenenza
- nella parte inferiore, numero di matricola dell’addetto, in grassetto con caratteri non inferiori a cm. 0,5

B) Tessera di riconoscimento

La tessera di riconoscimento, realizzata in materiale plastificato e delle dimensioni di cm. 8,5 x 5,5 (l. x a.), è costituita da due parti:

Fronte:

- nella parte superiore

- 1) in posizione centrata su due livelli, dicitura “Polizia Locale” e logo della Regione Puglia.

- nella parte centrale e inferiore



- 1) primo rigo: numero di matricola dell’operatore, numero del tesserino di riconoscimento ;
- 2) di seguito, sulla parte sinistra: fotografia a mezzo busto dell’operatore in divisa con giacca, camicia e cravatta (*senza berretto*);
- 3) a fianco, grado, data di assegnazione del grado, cognome, nome, data e luogo di nascita, gruppo sanguigno

Retro:

- nella parte superiore

- 1) banda magnetica e codice a barre per la lettura automatica dei dati riportati sul tesserino di riconoscimento, a sinistra del codice a barre, logo dell’Ente di appartenenza

- 2) di seguito, su diversi livelli: elenco delle qualifiche giuridiche attribuite (P.G. e P.S.), numero e data del provvedimento e autorità rilasciante
- 3) dicitura: *“Ai sensi dell’art. 5, comma 5, l. 7.3.1986, n. 65 é autorizzato a portare, senza bisogno di specifica licenza, l’arma in dotazione assegnata con provvedimento n. del*”
- 4) autorità e data del rilascio



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)